



RINO MASTROTTO

## 1. Sommario

|      |                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------|----|
| 2.   | SCOPO E OGGETTO .....                              | 3  |
| 3.   | DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE .....         | 4  |
| 3.1. | Definizioni .....                                  | 4  |
| 3.2. | Ambito di applicazione soggettivo .....            | 9  |
| 3.3. | Ambito di applicazione oggettivo .....             | 11 |
| 4.   | DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' .....                   | 12 |
| 4.1. | Generalità .....                                   | 12 |
| 4.2. | Oggetto della Segnalazione .....                   | 13 |
| 4.3. | Tipologie di Segnalazione .....                    | 13 |
| 4.4. | Gestori delle Segnalazioni .....                   | 18 |
| 4.5. | Esame delle Segnalazioni .....                     | 21 |
| 4.6. | Istruttoria .....                                  | 23 |
| 4.7. | Azioni conseguenti alla Segnalazione .....         | 28 |
| 5.   | CONSERVAZIONE .....                                | 31 |
| 6.   | TUTELA LEGALE .....                                | 32 |
| 7.   | FORMAZIONE .....                                   | 32 |
| 8.   | DISTRIBUZIONE .....                                | 32 |
| 9.   | PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI .....        | 33 |
| 10.  | ALTRO .....                                        | 34 |
| 11.  | MODIFICHE .....                                    | 34 |
|      | APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI .....          | 35 |
|      | APPENDICE B - TUTELE .....                         | 43 |
|      | APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ..... | 57 |
|      | APPENDICE D – FORMAZIONE .....                     | 60 |
|      | APPENDICE E – MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE .....   | 60 |

## **2. SCOPO E OGGETTO**

Lo scopo della presente Politica di Gestione delle Segnalazioni (di seguito, la "**Politica**" o "**Procedura**") è quello di definire e stabilire un modello adeguato ed efficiente per il funzionamento del Sistema Informativo Interno (o "**Sistema di Gestione segnalazioni**") che consente di ricevere ed elaborare le comunicazioni di atti o di omissioni che possono costituire Violazioni pertinenti, come meglio qui oltre individuate, in conformità:

- alla normativa in materia DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (di seguito, "**Direttiva Whistleblowing**") (per tutte le società del Gruppo RINO MASTROTTO con sede nella UE), e
- al D.Lgs. 24/2023 (solo per l'Italia),
- alle linee Guida ANAC (solo per l'Italia),
- alla Legge 2021:1890 (solo per la Svezia), e/o

alla legislazione in materia di whistleblowing di volta in volta applicabile nel diverso Paese in cui ha sede la Società del Gruppo RINO MASTROTTO coinvolta nella Segnalazione di una Violazione.

La presente Procedura non limita la protezione che si applica sulla base di altre leggi, regolamenti o altre fonti normative di stati non appartenenti all'UE.

La Procedura intende agevolare la corretta attuazione del diritto comunitario (certezza del diritto) e, dunque, assicurare il «**benessere**» delle Società. Obiettivo è la «**trasparenza**» dell'azione privata, che costituisce la strada per delle aziende realmente virtuosa. Le Società gestiscono le Segnalazioni, inoltre, per **evitare di incorrere in effetti pregiudizievoli** connesse alle Violazioni (es. pubblicità negativa sul mercato).

Lo scopo della presente Politica è quello di **garantire una gestione professionale, confidenziale, imparziale e un'adeguata tutela dei diritti degli interessati** durante l'intero processo di realizzazione, gestione, elaborazione, indagine e risoluzione delle Segnalazioni effettuate attraverso il Canale Interno di Segnalazione della Società.

La presente Procedura regola i ruoli, i processi e gli strumenti di funzionamento del Canale Interno di Segnalazione della Società, in modo tale da **disciplinare le questioni relative alle comunicazioni effettuate dai Segnalanti, nonché la gestione e la risoluzione delle stesse** da parte del Responsabile del Sistema.

Le procedure per l'elaborazione, l'investigazione e la risoluzione e, in generale, la gestione delle Segnalazioni ricevute ai sensi della presente Procedura saranno governate dalla massima **obiettività e indipendenza**, stabilendo nella presente Procedura i meccanismi corrispondenti al fine di evitare la concomitanza di possibili conflitti di interesse.

Inoltre, i diritti a essere informati delle azioni o omissioni attribuite e alla presunzione di innocenza delle Persone Coinvolte sono garantiti da questa Procedura.

### **3. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **3.1. Definizioni**

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (o Autorità Competente)</b> | <i>Autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il Séguito dato alle Segnalazioni, e l'irrogazione di eventuali sanzioni, nei casi previsti dalla normativa applicabile</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Atti Settoriali</b>                                                  | <i>Atti normativi individuati nell'<b>Appendice A</b> della presente Procedura</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Codice Etico di Gruppo</b>                                           | <i>RINO MASTROTTO - Codice Etico e di Condotta di Gruppo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Canali di Segnalazione</b>                                           | <i>Canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte della Società, in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC in caso di Segnalazione Esterna;<br/>i Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalla Società o da terzi soggetti dalla stessa autorizzati</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Comitato Segnalazioni</b>                                            | <i>Organo collegiale composto, per ciascuna Società, da:<br/>- l'Organismo di Vigilanza 231 di RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. o, se la Violazione 231 segnalata riguarda un'altra Società del Gruppo RINO MASTROTTO che ha designato un proprio Organismo di Vigilanza, quest'ultimo Organismo;<br/>- la Responsabile RISORSE UMANE della Capogruppo RINO MASTROTTO GROUP S.P.A.,<br/>- il DPO della Capogruppo RINO MASTROTTO GROUP S.P.A., o, se la Violazione riguarda la normativa sulla protezione dei dati personali e concerne un'altra Società del Gruppo RINO MASTROTTO che ha designato un proprio DPO, quest'ultimo organo,<br/>- la Responsabile HR di ELMO SWEDEN AB (se la Segnalazione riguarda la stessa Società),<br/>- eventuali Case Manager aggiuntivi designati tempo per tempo dalla Società</i> |
| <b>Contesto lavorativo</b>                                              | <i>Attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei Rapporti giuridico, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Decreto Whistleblowing</b>                                           | <i>D.Lgs. 24/2023 di recepimento in Italia della Direttiva Whistleblowing</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Divulgazione Pubblica</b>                                                    | <i>Rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)</i>                                                                                                                                     |
| <b>Direttiva Whistleblowing</b>                                                 | <i>Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DPO – Data Protection Officer</b>                                            | <i>Il Data Protection Officer designato da RINO MASTROTTO GROUP SPA o, secondo i casi, da un'altra Società del gruppo RINO MASTROTTO, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37, 38 e 39 del GDPR</i>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Enti del terzo settore</b>                                                   | <i>Enti che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC per erogare le specifiche Misure di sostegno di loro competenza ai sensi del Decreto Whistleblowing. Gli stessi non assumono mai la veste di Facilitatore.</i>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Facilitatore</b>                                                             | <i>Persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, incluso il sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale</i>                                                                                              |
| <b>FCA – False Claim Act</b>                                                    | <i>Legge federale statunitense avente l'obiettivo di contrastare le frodi ai danni del Governo USA. Si applica a chiunque presenti false richieste di pagamento o rimborsi al Governo USA o usi artifici/inganni per ottenere fondi pubblici. Essa permette ai privati cittadini (detti "relators") di intentare causa per conto del Governo contro chi ha commesso la frode.</i>                              |
| <b>Garante del Codice Etico</b>                                                 | <i>Garante del "RINO MASTROTTO - Codice Etico e di Condotta di Gruppo"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gestore/i della Segnalazione</b><br>(o, nel Portale/software "Case Manager") | <i>Persona o persone designate in base alla presente Procedura per ricevere la Segnalazione e/o svolgere le ulteriori attività di gestione della stessa previste della presente Procedura</i>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GDPR</b>                                                                     | <i>Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Informazioni sulle Violazioni</b>                                            | <i>Informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti:<br/>i) Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un Rapporto giuridico, nonché<br/>ii) informazioni riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali Violazioni</i> |
| <b>IRS</b>                                                                      | <i>Internal Revenue Service – Whistleblower Office – ICE, ente di diritto pubblico americano, con sede in 1973 N Rulon White Blvd., M/S 4110, Ogden, UT 84404</i>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Informativa Privacy Whistleblowing</b>                                       | <i>Informativa comunicata ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR dalla Società agli Interessati</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legge 2021:1890</b>                          | <i>Legge svedese sulla protezione delle persone che segnalano irregolarità (in svedese: Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Linee Guida ANAC</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – Schema di nuove linee guida in materia whistleblowing 07 novembre 2024), e</i></li> <li>• <i>Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del D.Lgs. 24/2023 (approvato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023).</i></li> </ul> |
| <b>Misure di protezione</b>                     | <i>Misure previste dal par. 2 dell'Appendice B della presente procedura</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Misure di sostegno</b>                       | <i>Misure previste dal par. 6 dell'Appendice B della presente procedura</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modello Organizzativo 231</b>                | <i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo eventualmente adottato da una Società in Italia, ai sensi del D.Lgs. italiano 231/2001 e ss.mm.ii.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Organismo di Vigilanza 231 (o "OdV 231")</b> | <i>Organismo di Vigilanza designato dalla Società in relazione al Modello Organizzativo 231</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OSHA</b>                                     | <i>Labor Department's Occupational Safety &amp; Health Administration, ente di diritto pubblico americano, con sede in 200 Constitution Ave NW, Washington, DC 20210, tel. 800-321-6742, 18003216742, raggiungibile al link <a href="https://osha.gov">https://osha.gov</a> e al call center <a href="https://www.dol.gov/general/contact/contact-phone-call-center#tty">https://www.dol.gov/general/contact/contact-phone-call-center#tty</a></i>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Persona Coinvolta (o Segnalato)</b>          | <i>Persona fisica o giuridica alla quale viene attribuita, tramite la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità giudiziari, o durante il Séguito della stessa, la responsabilità a qualsiasi titolo della Violazione segnalata o divulgata pubblicamente o denunciata</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Portale/Software</b>                         | <i>Il portale cloud di terza parte, raggiungibile in Internet all'indirizzo <a href="https://rmgwhistleblowing.integrityline.com">https://rmgwhistleblowing.integrityline.com</a>, incluse le funzionalità utilizzabili dagli utenti e il relativo database sicuro</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Procedura</b>                                | <i>Il presente documento</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Procedure</b>                                | <i>Insieme di direttive, istruzioni, protocolli e procedure scritte previste e attuate dalla Società al fine di prevenire le Violazioni, e/o di ridurne le conseguenze o il ripetersi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rapporto giuridico</b>                       | <i>Rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e l'organizzazione in cui è stata commessa o potrebbe essere commessa una Violazione;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <i>Il Rapporto giuridico può essere diretto o indiretto (cioè tramite un terzo soggetto avente un Rapporto giuridico diretto con la Società)</i>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Registro delle Segnalazioni</b>            | <i>Software nel quale protocollare le segnalazioni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Riscontro</b>                              | <i>Comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Séguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione, incluso l'avviso di ricevimento della Segnalazione</i>                                                                                                                                                          |
| <b>Ritorsione</b>                             | <i>Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto</i> |
| <b>Sanzioni amministrative</b>                | <i>Sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da parte dell'ANAC a fronte delle fattispecie di non conformità previste dal Decreto Whistleblowing, o (ii) da parte di un'altra Autorità pubblica nei casi di inadempimento previsti dalla normativa locale in materia di whistleblowing</i>                                            |
| <b>Sanzioni disciplinari</b>                  | <i>Sanzioni disciplinari applicabili da parte della Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente procedura</i>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Segnalante</b>                             | <i>Persona fisica, che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo</i>                                                                                                                                                                      |
| <b>Segnalazione Esterna</b>                   | <i>Comunicazione, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC o da altra Autorità pubblica competente secondo la normativa in materia di whistleblowing di volta in volta applicabile alla Segnalazione</i>                                                |
| <b>Segnalazione Interna</b>                   | <i>Comunicazione, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalla Società</i>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Séguito</b>                                | <i>Azione intrapresa dal Gestore della Segnalazione ovvero dal Comitato Segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate</i>                                                                                                                                            |
| <b>Sistema Informativo Interno</b>            | <i>Portale/Software</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Società</b>                                | <i>Ciascuna Società indicata all'art. 3.2.1</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Soggetti del Settore privato</b>           | <i>Soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di Soggetti del Settore Pubblico</i>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Soggetti del Settore pubblico (Italia)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001,</li> <li>• Enti pubblici economici,</li> <li>• Organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), d.lgs. 50/2016,</li> <li>• Concessionari di pubblico servizio,</li> </ul>                                   |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) d.lgs. 175/2016, anche se quotate,</li> <li>• Società in house di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) d.lgs. 175/2016, anche se quotate</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Soggetti Esterni</b>              | <i>Segnalanti diversi dai Soggetti Interni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Soggetti Interni</b>              | <i>Segnalanti definiti come interni nella presente procedura</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Soggetti Tutelati</b>             | <i>Le persone previste dal <b>par. 1 dell'Appendice B</b> della presente procedura, che possono usufruire delle Tutele in base alla normativa applicabile o per estensione delle Tutele stesse prevista tramite presente Procedura cioè su base volontaria.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TFUE</b>                          | <i>Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tutele</b>                        | <i>L'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste a favore dei Soggetti Tutelati in base alla normativa applicabile</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Violazioni 231</b>                | <p><i>Atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in:</i></p> <p><i>a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (vale a dire la commissione di reati-presupposto o il ragionevole pericolo di commissione di reati-presupposto, previsti dal D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle imprese (c.d. "reati 231"), o</i></p> <p><i>b) violazioni delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalle Società e/o comunque qualsiasi violazione del Modello 231,</i></p> <p><i>o</i></p> <p><i>c) che vanifichino l'oggetto o la finalità della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, inclusi eventuali tentativi di occultare tali violazioni,</i></p> <p><i>che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalle Società, ad esempio un fornitore delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico, ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni;</i></p> |
| <b>Violazioni di Atti Settoriali</b> | <p><i>Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli Atti Settoriali individuati all'<b>Appendice A</b>, che si sono verificate/i o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalla Società, ad esempio un fornitore delle stesse o un referente di una società di revisione delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico, ivi incluse eventuali</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>condotte volte ad occultare tali violazioni, a prescindere dal fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rapporto di lavoro con la Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che</li> <li>• i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con la Società, Indipendentemente dal fatto che, ai sensi del diritto nazionale, le Violazioni Whistleblowing siano violazioni amministrative, penali o aventi rilevanza meramente civilistica (es. rischio di risarcimento danni).</li> </ul> |
| <b>Violazioni etiche extra 231</b> | <p>Violazioni del Codice Etico e di Condotta di Gruppo (RINO MASTROTTO) che non costituiscano Violazioni Settoriali né Violazioni 231</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### **3.2. Ambito di applicazione soggettivo**

**3.2.1.** La presente procedura, previa approvazione da parte dell'organo amministrativo competente, si applica alle Società:

- **RINO MASTROTTO GROUP SPA**, con sede legale in Via Dell'Artigianato, 100 – 36070 Trissino (VI), Italia
- **NUOVA OSBA SRL**, con sede legale in Via dell'Artigianato, 100, 36070 Trissino (VI), Italia
- **TESSITURA ORESTE MARIANI SPA**, con sede legale in Via Alfredo Catalani, 75 - 20833 Giuszano (MB), Italia
- **MORELLINO SRL**, con sede legale in Via Caduti sul Lavoro, 1/3 - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI), Italia
- **CONCERIA SUPERIOR SPA**, con sede legale in Via San Tommaso 72 – 56029 Santa Croce Sull'Arno (PI), Italia
- **JACQART SRL**, con sede legale in Via Roma 76 - 23892 Bulciago (LC), Italia
- **MAPEL TEXTILE SRL** con sede legale in Via Vajone 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA), Italia
- **MAPEL COMPONENTS SRL** con sede legale in Via Vajone 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA), Italia
- **MANIFATTURA TACCA SRL** con sede legale in Via Vajone 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA), Italia
- **ELMO SWEDEN AB**, con sede legale in Kyrkogatan 18, 512 50 Svenljunga, Svezia
- **BERMAS MARACANAU INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO LTDA**, con sede legale in Av. Sen. Virgílio Távora, S/N - Distrito Industrial I, Maracanaú - CE, 61939-160, Brasile
- **RMG LEATHER USA LLC**, con sede legale in 1226 Fed Ex Drive SW, CONOVER, NC (North Carolina), Zip Code: 28613 - U.S.A.
- **BRUSAROSCO DE MEXICO SA**, con sede legale in Industria Zapatera 168, Fracciones de Santa Lucia, 37490 León, Gto., Messico

- **TANNERIE LIMOGES SAS**, con sede legale in 65 Rte de Périgueux, 87170 Isle, Francia.

**3.2.2.** In relazione a ciascuna Società, la presente procedura si applica:

- ai soggetti che effettuano i) Segnalazioni Interne e/o Esterne o ii) Divulgazioni Pubbliche o iii) denunce all'autorità giudiziaria, **in relazione alle Violazioni Settoriali**;
- ai soggetti che effettuano Segnalazioni Interne o denunce all'autorità giudiziaria relative a **Violazioni 231**;
- ai soggetti che, in relazione a società del Gruppo RINO MASTROTTO non dotate di Modello Organizzativo 231, effettuano Segnalazioni interne o denunce all'autorità giudiziaria relative a Violazioni del Codice Etico;
- agli altri Soggetti Tutelati;
- alle altre categorie di Interessati i cui dati vengono trattati in relazione alle Segnalazioni gestite dalle Società.

**3.2.3.** Le persone **Segnalanti** possono appartenere alle seguenti categorie:

| ID | Categoria soggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Natura soggetto    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A  | <b>Lavoratori subordinati</b> della Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali, a prescindere dalla posizione che ricoprono all'interno della Società, dalla natura giuridica del loro rapporto e dall'area di attività o dal livello gerarchico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segnalante interno |
| B  | <b>Volontari e tirocinanti</b> , retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Segnalante interno |
| C  | <p><b>Lavoratori autonomi</b>, ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 codice civile italiano (contratto d'opera) (inclusi <b>Liberi professionisti e consulenti</b> che prestano la propria attività presso la Società, <i>ad esempio esercenti le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri, ecc.</i>) nonché</p> <p><b>Titolari di un rapporto di collaborazione</b> di cui all'articolo 409 codice di procedura civile italiano, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, per tali ultimi intendendosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa (<i>es. lavoro domestico, lavoro a domicilio</i>);</li> <li>✓ rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; e</li> <li>✓ altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato</li> </ul> <p><i>ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali, che prestano la loro attività lavorativa per la Società organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato)</i></p> | Segnalante esterno |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D | <b>Lavoratori e collaboratori</b> , che svolgono la propria attività lavorativa <b>presso terzi Soggetti del Settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società</b>                             | Segnalante esterno                                                                                      |
| E | <b>Azionisti</b> (persone fisiche)                                                                                                                                                                                                                   | Segnalante esterno                                                                                      |
| F | <b>Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione o rappresentanza</b> della Società, compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto | Segnalante interno                                                                                      |
| G | <b>Membri dell'organo di controllo o vigilanza</b> della Società (es. Sindaci, Revisori dei conti o Società di revisione, DPO – Data Protection Officer)                                                                                             | Sindaco, Revisore o referente di società di revisione:<br>Segnalante esterno<br>DPO: Segnalante interno |

### **In Italia**

Anche coloro che non fanno più parte di una delle categorie di persone sub A-B-C-D-E-F-G ma che hanno ricevuto o acquisito le Informazioni mentre erano all'interno dell'organizzazione o intrattenevano con la stessa il cessato rapporto giuridico, possono validamente effettuare la Segnalazione.

Anche le persone che hanno cercato, si sono candidate o si sono altrimenti rese disponibili a svolgere una delle attività sub A-B-C-D-E-F-G possono effettuare la Segnalazione, se hanno acquisito le Informazioni durante il periodo in cui sono state in contatto con le Società a tale scopo.

### **In Svezia, Brasile, Messico e U.S.A.**

Anche tutti coloro che non fanno più parte di una delle categorie di persone di cui sopra (A-B-C-D-E-F-G) e che hanno ricevuto o assimilato le Informazioni mentre erano all'interno dell'organizzazione, possono effettuare la Segnalazione.

Anche le persone che hanno cercato, si sono candidate o si sono altrimenti rese disponibili a svolgere, una delle attività sub A-B-C-D-E-F-G, possono effettuare la Segnalazione, se hanno acquisito le Informazioni durante il periodo in cui sono state in contatto con le Società a tale scopo.

### **3.3. Ambito di applicazione oggettivo**

Il Segnalante è tenuto a comunicare Informazioni sulle Violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi (adeguatamente dettagliati) e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso.

Le Segnalazioni **possono anche essere anonime**, ovvero non riportare l'identità del Segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché conformi ai predetti requisiti.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalle Tutele previste dalla presente Procedura:

a) **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o ha effettuato la Divulgazione Pubblica **che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate**

*(es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali o che coinvolgono solo il Segnalante e un altro lavoratore o le persone a cui si riferisce la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia), e*

b) **informazioni contenute in Segnalazioni che sono già state rifiutate** da qualsiasi Canale di Segnalazione Interna o dall'ANAC, e

c) **informazioni già pienamente disponibili al pubblico** o che costituiscono semplici **dicerie**, e

d) informazioni che si riferiscono ad **atti od omissioni non espressamente coperti** dalla presente Procedura.

Resta ferma:

- l'applicazione delle disposizioni in materia a) di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, b) di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, c) di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché d) di repressione delle condotte antisindacali (esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, art. 28 L. 300/1970 e ss.mm.ii. – Statuto dei Lavoratori), e
- l'applicazione delle disposizioni di procedura penale (**il Segnalante nel caso in cui egli detenga Informazioni circa un fatto di reato, può sempre presentare querela all'Autorità penale competente**).

**Tutte le Segnalazioni inviate tramite il Canale di Segnalazione Interna devono essere fatte in buona fede.** Ciò significa che, al momento dell'invio, la persona Segnalante deve avere motivi ragionevoli e sufficienti per credere che le informazioni fornite siano vere, accurate e che non siano state a loro volta ottenute tramite potenziali violazioni (es. reati).

In questo senso, **Segnalazioni dolose o fatte con colpa grave possono dare luogo alle relative sanzioni da parte della Società**, fatte salve le responsabilità civili e penali che ne possono derivare.

#### **4. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'**

##### **4.1. Generalità**

La Segnalazione è:

a) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Interni** (NB. in forza dei **doveri generali di fedeltà, diligenza e buona fede** connessi al Rapporto giuridico con la Società, da intendersi come espressamente qui ribaditi);

b) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Esterni** che si **sono contrattualmente obbligati** verso la Società a segnalare;

c) **facoltativa**, da parte dei **Soggetti Esterni** alla Società che non si sono contrattualmente obbligati verso la Società a segnalare.

## **4.2. Oggetto della Segnalazione**

Al fine di agevolare e consentire le dovute verifiche e attività di istruttoria da parte della Società, a riscontro anche della fondatezza della Segnalazione, la Segnalazione deve contenere almeno le **seguenti informazioni**:

- **identità** del Segnalante (nome, cognome, numero di un documento di riconoscimento in corso di validità), salvo questi intenda restare anonimo;
- rapporto con la Società (candidato, dipendente/collaboratore, amministratore, azionista, fornitore/consulente, partner, ecc.) e, se del caso, posizione/qualifica/mansione aziendale del Segnalante;
- una più possibile chiara, dettagliata e completa **descrizione dei fatti** oggetto di Segnalazione;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti, se conosciute;
- **identità** del soggetto cui viene attribuita la violazione (c.d. "Persona Coinvolta") o elementi utili ad identificarlo (area/posizione/qualifica/mansione), se è conosciuta;
- indicazione di eventuali **altri soggetti che possono riferire** sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicazione di eventuali **documenti** che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- descrizione delle **ragioni** connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- ogni altra **informazione** che possa fornire un utile **prova della sussistenza dei fatti** segnalati;
- se applicabile, un **mezzo di comunicazione** con il Segnalante diverso dal Portale/Software (indirizzo e-mail, telefono o altro) in modo che il Comitato Segnalazioni possa comunicare con il Segnalante.

Qualora, valutato il contenuto della Segnalazione, la stessa risulti priva dei requisiti minimi obbligatori per la sua corretta valutazione, il Comitato Segnalazioni procederà a richiedere le corrispondenti informazioni e/o documentazione all'informatore attraverso le modalità di comunicazione da questi indicate, procedendo come da Cap. 3.5.2 nel caso in cui le informazioni necessarie non siano disponibili per l'apertura della fase istruttoria.

## **4.3. Tipologie di Segnalazione**

### **4.3.1. Canali di Segnalazione Interna**

In Italia, i Canali di Segnalazione Interna devono essere attivati **previa obbligatoria informazione alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU)**. Le eventuali osservazioni del sindacato hanno valore di parere non vincolante.

In Svezia, ai sensi della Legge sull'Occupazione (Codeterminazione sul Luogo di Lavoro) - Lag (1976:580), nell'implementazione dei Canali di Segnalazione Interna i) la Società deve informare e, su richiesta, negoziare con il sindacato in merito all'implementazione del sistema; ii) sebbene la legge non imponga un obbligo rigoroso di approvazione reciproca, il coinvolgimento del sindacato è generalmente previsto come auspicabile.

La legge stabilisce che, tramite un contratto collettivo firmato o approvato da un'organizzazione centrale dei lavoratori, **è possibile derogare agli articoli da 2 a 9 del Capitolo 5 della Legge 2021:1890**, che riguardano i canali interni e le procedure di segnalazione, **a condizione che i diritti del whistleblower stabiliti dalla Direttiva Whistleblowing non siano rimossi o sostanzialmente limitati.**

I Canali di Segnalazione Interna si distinguono in Interni ed Esterni, a seconda che vengano gestiti direttamente dalla Società o, rispettivamente, da parte di terzi soggetti dalle stesse autorizzati.

#### **4.3.1.1. Comunicazione della Segnalazione**

Possono essere utilizzati dalla persona Segnalante i seguenti appositi Canali Interni di Segnalazione Interna, da intendersi quali canali privilegiati:

✓ **INFORMATICI:**

- a) **Portale/Software**, raggiungibile all'indirizzo  
***[https://rmg\\_whistleblowing.integrityline.com](https://rmg_whistleblowing.integrityline.com)***

✓ **ORALI** *(su richiesta della persona Segnalante o se ritenuto utile e possibile dai Gestori della Segnalazione nel rispetto dell'eventuale volontà di anonimato del Segnalante)* **Incontro personale/diretto** con uno o più Gestori della Segnalazione, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza.

I Gestori della Segnalazione assicurano in tal caso, **subordinatamente al consenso** del Segnalante, che

- l'incontro si svolga **entro un termine ragionevole** dalla data della richiesta suddetta, e
- venga **conservata la documentazione** completa e accurata di tale incontro **su un supporto durevole** che **consenta l'accesso** alle Informazioni sulla Violazione.

Il Comitato Segnalazioni ha l'obbligo di **documentare** l'incontro **redigendo** un **verbale dettagliato** dell'incontro.

Il Segnalante ha diritto e obbligo di **verificare, rettificare e approvare** il verbale tramite propria firma.

NB1: Nel caso in cui le Società decidano in qualsiasi momento di attivare eventuali canali orali di segnalazione diversi e/o aggiuntivi rispetto all'incontro personale diretto (es. messaggistica vocale, linee telefoniche, ecc.), resta inteso che i canali orali si porranno in reciproca alternatività, e non cumulatività rispetto alla modalità costituita dall'incontro diretto. Solo in tal caso, il Comitato Segnalazioni potrà valutare a propria discrezione quale canale orale utilizzare verso il Segnalante.

NB2: Il ricorso alla posta elettronica (ordinaria o certificata) deve essere considerato di per sé non adeguato a garantire la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, dato il peculiare sistema di logs ad essa connesso.

✓ **CARTACEI**

#### **In Italia**

- **Busta cartacea chiusa** recante all'esterno la dicitura **"riservata personale per il Comitato Segnalazioni"**, all'indirizzo di posta ordinaria: RINO MASTROTTO GROUP S.p.A., Via dell'Artigianato, n. 100, Trissino (VI) - Italia.

Al personale di segreteria che riceva in prima istanza la busta, è fatto tassativo divieto di aprirla e obbligo di immediata consegna della stessa al Comitato Segnalazioni. Nel caso in cui la consegna non possa essere effettuata immediatamente, la busta deve essere **conservata con diligenza in luogo sicuro chiuso a chiave** (locale, armadio, o cassetto).

- Introduzione di **comunicazione** (in busta cartacea chiusa recante all'esterno la dicitura "riservata personale per il Comitato Segnalazioni) nella **cassetta fisica ubicata nel corridoio mensa/spogliatoi** della sede di RINO MASTROTTO GROUP S.p.A., Via dell'Artigianato, n. 100, Trissino (VI) – Italia.

Al personale della Funzione HR che riceva in prima istanza la busta, è fatto tassativo divieto di aprirla e obbligo di immediata consegna della stessa al Comitato Segnalazioni. Nel caso in cui la consegna non possa essere effettuata immediatamente, la busta deve essere **conservata con diligenza in luogo sicuro chiuso a chiave** (locale, armadio, o cassetto).

### **Nei Paesi diversi dall'Italia**

La suddetta comunicazione cartacea va indirizzata alla sede della Società alla quale si riferisce la Violazione da segnalare.

#### **4.3.1.2. Comunicazione della Segnalazione a soggetti erronei**

##### Segnalazione a soggetto erroneo

Nel caso in cui **un soggetto diverso dal competente Comitato Segnalazioni** (es. addetto alla segreteria) **riceva una Segnalazione**, deve trasmetterla ai competenti Gestori delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone alcuna copia ed astenendosi dall'avviare qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento nonché garantendo in ogni momento la riservatezza della stessa.

La mancata o ritardata comunicazione ai competenti Gestori delle Segnalazioni da parte dei primi destinatari della Segnalazione costituisce violazione grave della presente Procedura, come tale punibile tramite le Sanzioni disciplinari.

##### Segnalazione a più soggetti interni

Nel caso in cui **la Segnalazione si invia, contestualmente, a più soggetti, tutti interni alla Società**, la Segnalazione deve essere considerata alla stregua di una Segnalazione trasmessa ad un soggetto non competente. Pertanto, colui o coloro a cui compete ricevere tali segnalazioni dovranno trasmettere le stesse, entro 7 giorni dal ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia al Segnalante.

##### Segnalazione inviata anche a più soggetti esterni alla Segnalazione

Nel caso in cui, invece, **la Segnalazione sia inviata, oltre che al soggetto interno competente a gestirla, anche a più soggetti esterni** all'ente, occorre richiedere alla persona Segnalante appositi chiarimenti in merito alle circostanze che hanno condotto alla Segnalazione per accertare se la persona Segnalante intendesse procedere direttamente ad una Divulgazione pubblica.

In tale eventualità, posto che non vi sono le condizioni per ritenere che la Segnalazione interna sia stata effettuata correttamente (giacché il segnalante ha scelto di non rivolgersi solo ed esclusivamente al soggetto interno competente a gestire la segnalazione), occorre comprendere se la Segnalazione possa essere qualificata come una Divulgazione Pubblica e accertare se ricorra o meno una delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto stesso.

### **4.3.2. Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica**

#### **4.3.2.1. Segnalazione Esterna**

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna (cioè all'ANAC) solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- a) non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna, oppure
- b) il Canale di Segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio della Società, di fatto **non è attivo o, anche se attivato, non è conforme** alle indicazioni normative;
- c) la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante **non ha avuto alcun Séguito**;
- d) il Segnalante ha **fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace Séguito o la Segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione**; per "fondati motivi" si deve intendere la presenza di elementi fattuali concreti, e non meramente e genericamente temuti, a supporto dell'aspettativa di subire Ritorsioni;
- e) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

La Segnalazione Esterna all'ANAC è effettuata:

- in forma **scritta** tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC (per maggiori informazioni sui contatti ed istruzioni sull'uso del Canale di Segnalazione Esterna, sul regime di riservatezza applicabile alle Segnalazioni Esterne, sul processo di gestione della Segnalazione Esterna e di eventuali Ritorsioni, si raccomanda di consultare le Linee Guida ANAC consultabili nel sito web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), o
- in forma **orale** attraverso i) **linee telefoniche** o ii) **sistemi di messaggistica vocale** o, iii) su richiesta della persona Segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

##### **4.3.2.1.1. Svezia**

Non vi è alcun obbligo di utilizzare Canali di Segnalazione Interna anziché Esterna, né di far precedere la Segnalazione tramite canali esterni dalla Segnalazione tramite canali interni.

**È possibile presentare una Segnalazione Esterna direttamente alle seguenti autorità competenti**, a seconda del tipo di Violazione da segnalare:

- Autorità svedese per l'ambiente di lavoro Av.se
- L'Autorità per la criminalità economica L'Autorità per la criminalità economica.se
- Autorità per la protezione dei dati Imy.se
- Agenzia svedese per le sostanze chimiche Kemi.se
- Agenzia nazionale per gli alimenti Agenzia nazionale per gli alimenti.se
- Consiglio amministrativo della contea di Västra Götaland Lansstyrelsen.se/vastragotaland
- Agenzia fiscale svedese Skatteverket Skatteverket.se
- Agenzia svedese per l'energia Energy Agency.se



#### **4.3.2.1.2. Brasile e Messico**

Non è attivo alcun canale di Segnalazione Esterna.

#### **4.3.2.1.3. U.S.A.**

Sono attivi i seguenti canali di Segnalazione Esterna:

- Canale **OSHA**, per le Violazioni delle **normative di competenza della stessa**, come elencate nell'**Appendice A**
- Canale **IRS**, per le Violazioni fiscali previste e punite dall'**Internal Revenue Act**, di cui all'**Appendice A**,
- Canale **DOJ** per le Violazioni previste e punite dal **Foreign Corrupt Practices Act**, di cui all'**Appendice A**.

Per dettagli sulle modalità di utilizzo dei canali di Segnalazione Esterna, e alle relative tutele, si fa qui rinvio all'**Appendice B**.

#### **4.3.2.2. Divulgazione Pubblica**

##### **In Italia e Svezia**

Il Segnalante ha **facoltà** di effettuare una Divulgazione Pubblica della Violazione beneficiando delle Tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti (i "**Presupposti della Divulgazione Pubblica**"):

- abbia **prima operato la Segnalazione** (interna ed esterna, o direttamente esterna), ma
  - ✓ **non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante**, entro il termine di **7 giorni lavorativi** dalla data di Segnalazione, o
  - ✓ **non sia stata intrapresa un'azione appropriata** in risposta alla Segnalazione **entro il termine di 3 mesi** a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione;

oppure quando

- la persona Segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che:
  - ✓ la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**, come ad esempio nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o un rischio di danno irreversibile (compreso il pericolo per l'integrità fisica di una persona); o
  - ✓ in caso di Segnalazione Esterna, **sussista il rischio di ritorsioni o vi siano scarse probabilità di un efficace Séguito** per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove o vi sia motivo che l'Autorità destinataria della Segnalazione possa essere collusa con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione.

##### **In Brasile, Messico e U.S.A.**

Non è prevista per legge la Divulgazione Pubblica.

#### **4.4. Gestori delle Segnalazioni**

##### **4.4.1. Generalità**

L'Organo Amministrativo di ciascuna Società è l'organo competente per la nomina, nonché per la rimozione o il licenziamento, del Gestore della Segnalazione, il quale, a sua volta, è responsabile della gestione e del trattamento delle Segnalazioni che entrano nel Canale di Segnalazione Interna.

Nel caso in cui RINO MASTROTTO GROUP SPA designi un Case Manager assegnandogli la competenza a gestire anche Segnalazioni relative ad altre Società del Gruppo RINO MASTROTTO, tale designazione si intende effettuata anche in nome e per conto dell'organo amministrativo della Società beneficiaria, in base ad un mandato ad effettuare la nomina stessa automaticamente conferito da parte della stessa a RINO MASTROTTO GROUP SPA tramite l'adesione alla presente Procedura.

Il Gestore della Segnalazione può essere una persona fisica o un organo collegiale che può delegare a uno o più dei suoi membri (persona fisica) i poteri di gestione e trattamento delle singole Segnalazioni.

La gestione dei Canali di Segnalazione Interna e del Séguito è affidata collegialmente al **Comitato Segnalazioni**, il quale è composto dai seguenti soggetti:

- l'Organismo di Vigilanza 231 di RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. (come primi destinatari delle Segnalazioni, e, in seguito allo screening preliminare, in via esclusiva solo se la Violazione venga classificata come Violazione 231);
- la Responsabile RISORSE UMANE della Capogruppo RINO MASTROTTO GROUP S.P.A., senza intervento dell'OdV 231, nel caso in cui a seguito dello screening la Violazione venga classificata come diversa da una Violazione 231;
- il DPO della Capogruppo RINO MASTROTTO GROUP S.P.A., senza intervento dell'OdV 231, nel caso in cui a seguito dello screening la Violazione venga classificata come concernente la protezione dei dati personali;
- la Responsabile HR di ELMO SWEDEN AB, nel caso in cui a seguito dello screening la Violazione riguardi tale Società; l'HR GENERALIST di Elmo Sweden AB è il primo destinatario e responsabile della gestione dei casi e delle indagini sulle Segnalazioni. Se la questione segnalata riguarda le RISORSE UMANE, la gestione del caso passa alla persona successiva che è il Responsabile della SOSTENIBILITÀ di Elmo Sweden AB; nei casi in cui il Responsabile della SOSTENIBILITÀ non può gestire il caso, questo viene passato al Responsabile della QUALITÀ di Elmo Sweden AB. Nei casi in cui il Responsabile della QUALITÀ non può gestire il caso, questo viene passato al Responsabile RISORSE UMANE di RINO MASTROTTO GROUP SPA.

Esclusivamente nel caso di Segnalazioni relative a Violazioni del Codice Etico come definite all'art. 3.1 che precede, il Garante del Codice Etico e di Comportamento nominato da ciascuna società del Gruppo RINO MASTROTTO non dotata di Modello Organizzativo 231 e che riceve la Segnalazione stessa. In tale specifica ipotesi l'Organismo di Vigilanza 231 non farà parte del Comitato Segnalazioni, mentre continueranno a farne parte tutti gli altri Gestori della Segnalazione come sopra individuati, se competenti.

Il Comitato Segnalazioni agisce in una **posizione funzionale autonoma e indipendente dal resto delle funzioni aziendali e dalla subordinazione gerarchica o funzionale eventualmente esistente**.

Nel prosieguo della presente Procedura il riferimento ai "Gestori della Segnalazione" ovvero al "Comitato delle Segnalazioni" va inteso come limitato all'unico Gestore della Segnalazione, nel caso in cui quest'ultimo resti tale in base alle regole ivi previste.

Nel caso in cui l'unico Gestore della Segnalazione inizialmente designato operi l'eventuale Delega Istruttoria prevista dall'art. 4.6.2.1.d, o nel caso di designazione sopravvenuta di più Gestori della Segnalazioni, gli stessi agiscono collegialmente in veste di "Comitato Segnalazioni" e ogni riferimento relativo al Gestore della Segnalazione deve intendersi riferito al "Comitato Segnalazioni".

Il Gestore della Segnalazioni agisce in una **posizione funzionale autonoma e indipendente dal resto delle funzioni aziendali e dalla subordinazione gerarchica o funzionale eventualmente esistente**.

Ferma la generalità di quanto precede, è fatto pertanto tassativo divieto a chiunque di esercitare pressioni, inviare istruzioni tassative, tentare di condizionare od ostacolare in qualsiasi forma, e in generale cercare di compromettere l'autonomia, imparzialità e indipendenza del Comitato Segnalazioni.

Ciascun membro del Comitato Segnalazioni **deve essere specificamente formato** per tale gestione.

In particolare, è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che disponga di tutti gli elementi conoscitivi e delle competenze per un'efficace gestione della Segnalazione.

È preferibile che si tratti di un soggetto con una buona conoscenza in capo giuridico, etico e dell'integrità e destinatario di un'adeguata formazione in materia di trattamento dei dati personali e whistleblowing.

Al Gestore della Segnalazione deve essere garantita un'adeguata conoscenza dell'organigramma funzionale della Società.

Il Gestore della Segnalazione temporaneamente assente o impossibilitato allo svolgimento dei propri compiti (per ferie, malattia, incidente), deve segnalarlo agli altri membri del Comitato Segnalazioni. Nel caso di ferie, inoltre, se il Portale di Segnalazione non permetta la comunicazione al Segnalante di un avviso automatico di ricezione della Segnalazione entro il termine tassativo di 7 giorni dalla data della stessa ed il Gestore della Segnalazione non sia temporaneamente sostituibile da altri Gestori della Segnalazione, egli ne dà formale avviso ai potenziali Segnalanti sull'home page del Portale / Software, indicando la durata delle ferie.

#### **4.4.2. Budget**

L'organo della Società competente ad operare la nomina dei Gestori della Segnalazione provvede ad attribuire agli stessi un **budget annuo**, utilizzabile per l'esecuzione dei compiti assegnati. L'importo del budget si intende automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo diversa quantificazione da parte dell'organo competente.

#### **4.4.3. Compiti**

Il Comitato Segnalazioni ha **la responsabilità** di:

- a) **ricevere e prendere in carico le Segnalazioni;**
- b) **effettuare lo Screening** (analisi del contenuto e valutazione di ammissibilità) delle Segnalazioni;

- c) **fornire al Segnalante l'Avviso di Ricezione della Segnalazione entro 7 giorni dalla data della stessa**, a meno che ciò non possa compromettere la riservatezza della Segnalazione o dell'identità del Segnalante o il Segnalante abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine; mantenere le interlocuzioni con lo stesso per le successive comunicazioni;
- d) **dare diligente Séguito** alla Segnalazione;
- e) determinare, in coordinamento con i referenti aziendali di area se necessario, l'opportunità o la necessità di intraprendere un'azione immediata per **prevenire** (fermare o mitigare) **ulteriori danni**;
- f) curare o far curare la **adeguata indagine** sui fatti segnalati, in conformità alle regole e ai principi stabiliti nella presente Procedura;
- g) **decidere sull'esito ( fondatezza nel merito) delle Segnalazioni**, sulla base degli esiti dell'istruttoria entro il termine tassativo di legge; estendere il periodo di risoluzione per motivi di complessità;
- h) **proporre le misure appropriate per la risoluzione della Violazione, nonché, se del caso, le misure disciplinari** da adottare, con la possibilità di delegare tale potere ad un altro organo competente;
- i) **comunicare l'esito della Segnalazione ai soggetti rilevanti** entro la scadenza prevista dalla presente Procedura (salvo, nel caso del Segnalante, questi abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine);
- j) in generale, **mantenere l'interlocuzione con il Segnalante** durante tutto il Séguito alla Segnalazione;
- k) curare l'adeguata **archiviazione e conservazione** delle Segnalazioni;
- l) coordinarsi con la Funzione Privacy e con le altre funzioni aziendali, ove necessario o richiesto, per **soddisfare i requisiti di conformità dei trattamenti di dati personali** oggetto delle Segnalazioni;
- m) mettere a disposizione **informazioni chiare sui Canali di Segnalazione**, sulle **procedure** e sui **presupposti** per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne, tramite le specifiche modalità previste dalla presente Procedura e/o ulteriormente individuabili; a tale specifico scopo la Funzione HR si intende fin d'ora delegata ad agire anche per conto del Comitato Segnalazioni;
- n) **gestire i Canali di Segnalazione Interna, garantendo i necessari requisiti di protezione** del sistema di gestione e archiviazione dei dati sulle Segnalazioni, anche limitandone l'accesso, anche **avvalendosi delle competenze e attività delle Funzioni IT e/o Privacy** aziendali, ferme restando le responsabilità e i poteri di queste ultime derivanti dal sistema di deleghe aziendali;
- o) **risolvere eventuali dubbi e richieste di chiarimenti** circa quanto previsto dalla presente Procedura;
- p) mantenere aggiornato il Registro delle Segnalazioni;
- q) garantire l'adozione di misure adeguate a **prevenire ed evitare possibili ritorsioni** nei confronti del Segnalante e degli altri Soggetti Tutelati.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, e nei casi in cui lo ritenga necessario, il Comitato Segnalazioni può farsi assistere da un consulente esterno o anche delegare a quest'ultimo alcune delle suddette funzioni. A tal proposito, il Comitato Segnalazioni dovrà ottenere un accordo di riservatezza dai collaboratori esterni coinvolti nella gestione e risoluzione della comunicazione.

Allo stesso modo, egli dovrà ottenere lo stesso dai collaboratori interni, quando lo riterrà utile o necessario.

#### **4.5. Esame delle Segnalazioni**

##### **4.5.1. Screening**

A seguito di ricezione della Segnalazione, il Comitato Segnalazioni provvede alla **presa in carico** della stessa e alla sua **valutazione preliminare**, diretta ad accertare che la Segnalazione:

- a) **riguardi fatti costituenti una tipologia di Violazione** inclusa tra quelle indicate in *Appendice A*,
- b) provenga da **Segnalanti appartenenti ad una delle categorie previste** dalla presente Procedura,
- c) contenga le **Informazioni minime obbligatorie** previste dal Decreto Whistleblowing,
- d) non contenga **Informazioni** che già ad un sommario esame appaiono **palesamente false o inattendibili**,
- e) non contenga **Informazioni** che già ad un sommario esame appaiono **frutto di un reato commesso dal Segnalante**,
- f) non appaia, già ad un sommario esame, come fatta dal Segnalante in **malafede**, cioè con l'intenzione di danneggiare la Società o terzi ad essa collegati,
- g) **non contenga nuove informazioni significative** sulle Violazioni **rispetto a una precedente Segnalazione** per la quale è stato completato il relativo procedimento decisorio,

e pertanto se la Segnalazione sia da reputarsi **procedibile** (lo "**Screening**").

I risultati dello Screening devono essere documentati.

Il Comitato Segnalazioni dovrà emettere una decisione circa la procedibilità o non procedibilità della Segnalazione.

Il Comitato Segnalazioni se valuta che la Segnalazione **non è procedibile**:

- **deve astenersi dal dare ulteriore Séguito a una Segnalazione**
- emette decisione di **archiviazione** della Segnalazione per improcedibilità ai sensi del Decreto Whistleblowing, **dandone avviso scritto motivato**:
  - **al Segnalante**, a meno che il Segnalante abbia rinunciato al diritto di ricevere comunicazioni;
  - **al Collegio Sindacale**.

Nel caso in cui il Comitato Segnalazioni durante lo Screening rilevi l'eventuale assenza delle condizioni richieste dal Decreto Whistleblowing per garantire alla persona Segnalante il regime di Protezione e Sostegno ad esso normalmente spettante, ne darà comunicazione scritta, oltre che al Segnalante,

anche al soggetto Coinvolto e agli ulteriori soggetti interni competenti, come meglio indicato al cap. 4.7.1 che segue.

In alternativa, **se la documentazione manca o è in qualche modo difettosa**, il Comitato Segnalazioni può non archiviare la Segnalazione ma, se lo ritiene necessario, chiedere informazioni al Segnalante.

Allo stesso modo, il Comitato Segnalazioni può, previsto consenso del Segnalante, trasferire la Segnalazione a una funzione aziendale eventualmente competente a trattare la segnalazione come segnalazione ordinaria secondo le policies aziendali (es. segnalazione proveniente da un cliente, segnalazione su un conflitto di interesse di un membro dell'organo amministrativo).

Quando la Segnalazione **è manifestamente infondata e vi sono, a giudizio del Comitato Segnalazioni, ragionevoli motivi per ritenere che sia stata ottenuta attraverso la commissione di un reato**, oltre all'inammissibilità la Società valuta se inviare alla Procura della Repubblica una denuncia dettagliata dei fatti ritenuti reato (tale denuncia è un obbligo se il reato è perseguibile d'ufficio).

Il Comitato Segnalazioni deve trasmettere immediatamente le informazioni all'Amministratore Delegato (purché non in conflitto di interesse, nel qual caso la trasmissione avviene direttamente al diverso organo competente in base al sistema di deleghe aziendale) per ogni decisione circa l'eventuale immediata trasmissione, da parte di quest'ultimo:

- alla Procura della Repubblica **quando i fatti possono essere sospettati di costituire un reato**, o
- alla Procura europea **quando i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea**.

Il Comitato Segnalazioni, infine, deve inoltrare senza ritardo la comunicazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo, eventualmente ritenuto competente *ratione materiae* per la gestione della Segnalazione.

#### **4.5.2. Conflitto di interesse**

Il Comitato Segnalazioni, se reputa l'esistenza di un **conflitto di interesse** rispetto alla Segnalazione pervenuta (*es. l'oggetto della Segnalazione riguarda violazioni addebitabili anche indirettamente ad uno dei componenti dello stesso Comitato Segnalazioni, o persone parenti o legate da uno stabile legame affettivo, ecc.*), è tenuto a:

- comunicare al Segnalante la natura del conflitto di interesse;
- astenersi dal trattare la Segnalazione, e non avrà quindi accesso alle informazioni derivanti dalle azioni svolte nella gestione della stessa (salvo nel caso in cui egli assuma la veste di Persona Coinvolta); e
- devolvere immediatamente la gestione della Segnalazione ad altro/i Gestore/i della Segnalazione non in conflitto di interessi, all'interno del Comitato Segnalazioni, o, in assenza di tale/i Gestore/i della Segnalazione non in conflitto di interessi, all'ulteriore soggetto che sarà designato e nominato senza ritardo da parte dell'organo amministrativo competente. Nel caso di conflitto di interesse dell'organo amministrativo competente, la designazione del Gestore della Segnalazione sarà effettuata dal Responsabile HR, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui non sia individuabile un Gestore della Segnalazione non in conflitto di interesse, il Segnalante sarà legittimato ad effettuare una Segnalazione Esterna (cioè, diretta all'ANAC).

#### **4.5.3. Avviso di ricevimento e Riscontro al Segnalante**

##### **4.5.3.1 Avviso di ricevimento**

**Entro il termine tassativo di 7 giorni di calendario dalla ricezione della Segnalazione, il Comitato Segnalazioni comunica al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione**, tramite una modalità idonea a garantire la riservatezza del messaggio.

L'avviso di ricevimento può essere omesso se:

- a) il Segnalante si è espressamente opposto, o
- b) vi è motivo di ritenere che la conferma della ricezione di una Segnalazione scritta comprometterebbe la riservatezza dell'identità del Segnalante, o
- c) il Segnalante non ha fornito un recapito a cui comunicare l'avviso di ricevimento e non è raggiungibile anonimamente tramite il Portale /Software.

Nel caso c) la segnalazione pervenuta deve essere dichiarata inammissibile da parte del Comitato Segnalazioni.

##### **4.5.3.2 Riscontro**

Il successivo Riscontro al Segnalante sull'**esito della Segnalazione** dev'essere fornito entro il termine di **3 mesi**, decorrente:

- **dalla data dell'avviso di ricevimento** della Segnalazione, o,
- se non è stato inviato l'iniziale avviso di ricevimento al Segnalante (es. perché il Segnalante è rimasto anonimo nonostante la possibilità garantitagli di ricevere l'avviso tramite il Portale/Software, o perché ha espressamente rinunciato al diritto di ricevere il suddetto avviso), **dalla scadenza del termine di 7 giorni** di calendario dalla data di ricevimento della Segnalazione.

NB: Nei casi di **particolare complessità** che richiedano una proroga del termine dell'istruttoria, questo può essere esteso, su decisione del Comitato Segnalazioni, fino a un massimo di ulteriori tre (3) mesi, e in tal caso il **Segnalante deve essere informato** della proroga entro il termine dei primi 3 mesi.

NB: In suddetto termine di 3 mesi non ha, ai sensi di legge, carattere tassativo nei confronti del Segnalante. Eventuali deroghe, tuttavia, dovranno essere ragionevolmente motivate dal Comitato Segnalazioni.

#### **4.6. Istruttoria**

##### **4.6.1. Generalità**

Ogni Segnalazione valutata come ammissibile deve essere indagata per verificarne la fondatezza nel merito.

I risultati dello Screening preliminare sono utilizzati dal Comitato Segnalazioni per determinare l'ambito di indagine (vedi es. punto 8.3 ISO 37008) e per definire un piano d'indagine (vedasi es. punto 8.4 ISO 37008).

Qualora il Comitato Segnalazioni valuti che la Segnalazione è **ammissibile** (in particolare **rientra nell'ambito di applicazione della presente Procedura**, in quanto relativa a Violazioni di Atti Settoriali), è sua facoltà:

**a. valutare se la Segnalazione rientra nella competenza *ratione materiae* di altri organi o funzioni in base a norme di legge inderogabili** (ad es. Collegio Sindacale o Società di revisione/Revisore dei conti nelle materie amministrativa, fiscale, contabile e di bilancio sottoposte per legge al controllo dei medesimi, RSPP, DPO, ODV231) e quindi, **sulla base di una decisione** da assumere d' intesa con tali organi e funzioni

**b. trasferire la gestione del Sèguito a tali organi o funzioni, o condividere con tali organi o funzioni la gestione del Sèguito, con la conseguente loro assunzione della qualifica - rispettivamente concorrente o esclusiva, secondo i casi - di Gestore della Segnalazione e dei conseguenti compiti e responsabilità**, previa accettazione della presente Procedura;

**c. (nel caso di loro competenza *ratione materie* in base alla presente Procedura e al sistema aziendale di deleghe di poteri vigente, es. delegato privacy, ecc.) coordinare la gestione del Sèguito con tali organi o funzioni**, previa accettazione della presente Procedura, **con mantenimento in capo al Comitato Segnalazioni degli originari compiti e responsabilità**.

In particolare, tale inoltro deve avvenire alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi l'urgenza, senza ritardo.

**d. valutare che l'ulteriore gestione della Segnalazione non rientra nella competenza - in base a norme di legge inderogabili o al sistema di deleghe - di nessun altro organo o funzione aziendale** e conseguentemente:

- ✓ **procedere con gli ulteriori incumbenti** istruttori (indagine, ecc.), oppure
- ✓ **individuare, previo accordo con l'Organo Amministrativo competente, un diverso soggetto competente** in relazione alla Segnalazione, trasferendo **riservatamente e senza ritardo a quest'ultimo la gestione del Sèguito**, inclusa la decisione finale, circa la fondatezza nel merito della Segnalazione, previa accettazione della presente Procedura, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante. **Il diverso soggetto individuato deve possedere i requisiti previsti dalla presente Procedura.**
- ✓ valutare l'opportunità di **adottare misure immediate per prevenire ulteriori danni** e, se necessario, attuarle.

#### **4.6.2. Indagine**

##### **4.6.2.1 Generalità**

Una volta ammessa la Segnalazione al trattamento, il Comitato Segnalazioni procede con l'attività istruttoria sui fatti oggetto di Segnalazione compiendo tutti gli atti, i procedimenti e gli accertamenti necessari e finalizzati a verificare la veridicità dei fatti oggetto della Segnalazione, nel rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura.

A tale scopo egli, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica se a presidio del rischio della Violazione oggetto della Segnalazione, la Società ha adottato prevee adeguate Procedure;



- b) se lo reputa necessario od opportuno, richiede e riceve ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o l'esibizione di atti e documenti al Segnalante – qualora noto – ovvero ad altri soggetti (es. responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto interno o esterno), in possesso di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, ragionevolmente concernenti i processi a rischio di Violazione;
- c) ha accesso diretto e tempestivo all'organo amministrativo e agli organi di controllo della Società (es. Collegio Sindacale, Società di revisione o revisori dei conti, Data Protection Officer se designato, ecc.);
- d) ove reputato necessario, può **delegare per iscritto ad uno o più soggetti** (interni/esterni) dotati di adeguate competenze lo svolgimento dei **compiti istruttori sub a-b-c)** suddetti - nei limiti dei poteri spettanti al delegato in conformità al sistema di deleghe aziendale vigente (la "**Delega Istruttoria**") e previo impegno del delegato al rispetto della presente Procedura.

In tal caso il Comitato Segnalazioni delegante **conserva in capo a sé stesso** il potere di:

- Valutazione degli esiti dell'istruttoria e **decisione finale circa la fondatezza nel merito della Segnalazione**, nonché
- Valutazione, per quanto possibile in base agli esiti dell'istruttoria, circa l'eventuale **configurabilità di un dolo o colpa grave in capo al Segnalante e/o alle gli eventuali Persone Coinvolte** quale **parere non vincolante** destinato alla funzione o organo competente alla gestione del procedimento disciplinare o sanzionatorio nei confronti del Segnalante o della Persona Coinvolta).

Resta inteso che il soggetto al quale il Comitato Segnalazioni intende delegare le suddette attività dovrà segnalare al Comitato Segnalazioni eventuali situazioni preventive di suo carico di lavoro che possano causare il rischio di un non diligente Sèguito della Segnalazione da parte del delegato *in pectore*.

#### **4.6.2.2 Difesa professionale**

Il Comitato Segnalazioni valuta l'opportunità di confrontarsi con le funzioni competenti della Società per valutare se sia utile affidare un mandato ad un avvocato per la conduzione dell'indagine, alla luce del principio giuridico del c.d. privilegio legale<sup>1</sup> che tutela la riservatezza delle comunicazioni tra la parte assistita e il suo avvocato, impedendo che esse possano essere obbligatoriamente divulgate a terzi (es. Pubblico Ministero) o utilizzate contro la parte assistita in procedimenti giudiziari o investigativi.

#### **4.6.3. Obblighi di collaborazione**

Il personale e ogni altro referente interno e/o esterno delle Società è tenuto a **collaborare lealmente e con la massima diligenza** all'attività istruttoria svolta da parte del Comitato Segnalazioni.

Il personale interno a supporto delle attività istruttorie deve avere sottoscritto la previa nomina ad autorizzato ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

---

<sup>1</sup> La protezione è sancita:

- dall'art. 103 c.p.p. (segretezza delle comunicazioni difensore-assistito),
- dall'art. 200 c.p.c. (segretezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente),
- dal segreto professionale (art. 622 e 623 c.p.) e dal dovere deontologico di riservatezza dell'avvocato,
- dal diritto alla difesa e al contraddittorio.

#### **4.6.4. Raccolta, conservazione, analisi e revisione di dati elettronici**

La raccolta, conservazione, analisi e revisione di dati in formato elettronico da parte del Comitato Segnalazioni deve rispettare le regole di legge in materia di controlli informatici sui dipendenti e di prova elettronica, a pena, tra l'altro, di inutilizzabilità in sede giuslavoristica e civile delle prove elettroniche.

#### **4.6.5. Interviste**

Si raccomanda al Comitato Segnalazioni di condurre le interviste in base alle buone prassi materia (es. punto 8.9 ISO 37008). Coordinamento tra capogruppo e società controllate  
Attraverso la piattaforma unica (Portale / Software) condivisa tra le Società aderenti alla presente Procedura, **il Segnalante può liberamente individuare, tramite utilizzo del sotto-canale autonomo espressamente disponibile a video, la Società alla quale intende effettuare la Segnalazione.**

Se **la Segnalazione è diretta alla società capogruppo**, la stessa si occuperà di ricevere e gestire la Segnalazione, potendo, ove lo ritenga opportuno, avvalersi del supporto della società controllata cui si riferisce la Segnalazione, previa informativa al Segnalante e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

**Se invece la Segnalazione è diretta alla società controllata**, la gestione della Segnalazione avviene come segue:

a) **Società controllate fino a 249 dipendenti**: la società ricevente, ove ritenuto opportuno, potrà avvalersi della capacità investigativa (del/i Case Manager) della capogruppo, previa informativa al Segnalante.

b) **Società controllate oltre i 249 dipendenti**: la società ricevente **dovrà autonomamente gestire la Segnalazione**, senza – pertanto – potersi avvalere dell'ausilio (del/i Case Manager) della società capogruppo<sup>2</sup>.

In entrambi i casi, l'obbligo di mantenere le interlocuzioni e fornire informazioni sullo sviluppo della Segnalazione al Segnalante, incombe esclusivamente sulla singola società controllata cui si riferisce la Segnalazione.

#### **4.6.6. Diritti della Persona Coinvolta**

Nel corso dell'indagine, la Persona Coinvolta deve essere informata della Segnalazione con un breve resoconto degli atti o delle omissioni che le vengono attribuiti e ha diritto di essere ascoltata in qualsiasi momento.

Tale comunicazione deve avvenire nei tempi e nei modi ritenuti opportuni dal Comitato Segnalazioni, secondo prudente discrezionalità, per garantire il corretto svolgimento dell'indagine.

Queste informazioni possono essere non fornite durante l'audizione della Persona Coinvolta, se si ritiene che la loro preventiva comunicazione possa facilitare l'occultamento, la distruzione o l'alterazione delle prove.

Fatto salvo il diritto di presentare denunce scritte, l'indagine comprende, ove possibile, un colloquio con la Persona Coinvolta, nel quale, sempre nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, essa

---

<sup>2</sup> Tale divieto di avvalersi della società capogruppo è tuttavia superabile, sul piano pratico e formale, nel caso in cui la società controllata abbia separatamente designato in proprio come Case Manager esterno una stessa persona fisica che coincida con un Case Manager esterno designato dalla società capogruppo. In sostanza: il divieto in esame riguarda esclusivamente l'uso di Case Manager interni alla società capogruppo.

è invitata a spiegare la propria versione dei fatti e a fornire le prove che ritiene appropriate e pertinenti.

Al fine di garantire il diritto di difesa della Persona Coinvolta, questa avrà accesso al fascicolo (senza rivelare informazioni che potrebbero identificare la persona segnalata) e potrà essere ascoltata in qualsiasi momento. Deve inoltre essere informata della possibilità di essere assistita da un avvocato.

Inoltre, l'investigatore deve ascoltare tutte le persone interessate e gli eventuali testimoni e deve svolgere tutte le procedure che ritiene necessarie (esame della documentazione, acquisizione di informazioni da fonti esterne, ecc.). L'intervento dei testimoni e delle persone interessate sarà strettamente confidenziale.

L'investigatore può inoltre ottenere tutte le informazioni e la documentazione che ritiene opportune da qualsiasi area o reparto dell'organizzazione per corroborare l'indagine.

Di tutti gli atti istruttori e, in particolare, delle spiegazioni o dichiarazioni fornite dalle persone che sono intervenute nel procedimento di istruttoria della Segnalazione, viene redatto un verbale scritto (a condizione che sia stato ottenuto il consenso preventivo delle stesse), che viene debitamente firmato dalla Persona Coinvolta al fine di certificarne il contenuto e la conformità alle loro dichiarazioni.

Nel caso in cui la presenza della Persona Coinvolta durante il periodo di indagine possa compromettere lo svolgimento dell'indagine o la rigorosa osservanza dei principi guida della procedura stabiliti nella presente Procedura, alla Persona Coinvolta può essere concesso, su proposta dell'investigatore e da parte della Funzione aziendale competente, un congedo retribuito dal lavoro, senza perdita di retribuzione, al fine di garantire che le attività investigative necessarie possano essere svolte senza interferenze che potrebbero essere dannose per la persona indagata. I permessi retribuiti saranno concessi per il tempo necessario a svolgere le attività investigative, ma non potranno in alcun caso estendersi oltre la durata del processo investigativo.

Se il Comitato Segnalazioni lo ritiene opportuno, è consentita la presenza di consulenti legali esterni alle udienze e/o alle dichiarazioni delle parti interessate, degli interessati, dei testimoni, ecc.

#### **4.6.7. Flussi informativi verso gli organi apicali**

Al fine di garantire l'autonomia del Comitato Segnalazioni, è fatto divieto all'organo amministrativo di decidere il se e il come dare Séguito alla Segnalazione, esigere informative, supervisionare l'istruttoria svolta e/o assumere decisioni circa la fondatezza nel merito della Segnalazione e al Comitato Segnalazioni

#### **4.6.8. Finalizzazione dell'investigazione**

Un'indagine non può essere considerata sostanzialmente completa se non raggiunge i seguenti risultati:

- il Comitato Segnalazioni è pronto a fare delle scoperte supportate da prove, e queste scoperte sono sufficienti all'organo amministrativo per prendere una decisione in merito all'incidente di non conformità;
- il Comitato Segnalazioni è in grado di rendere pienamente conto del suo prodotto di lavoro;
- il risultato dell'indagine fornisce una base sufficiente per avviare le azioni correttive necessarie.

#### **4.6.9. Decisione della Segnalazione e Relazione d'indagine**

Al termine di tutte le azioni investigative, il Comitato Segnalazioni prepara una relazione scritta contenente almeno i seguenti contenuti (la "**Relazione d'indagine**"), da intendersi limitati all'ambito definito dell'indagine:

- Una dichiarazione dei fatti rilevanti (informazioni descrittive sulla Segnalazione) insieme al codice di identificazione della segnalazione e alla data di registrazione.
- Le azioni svolte per verificare la plausibilità dei fatti e le limitazioni e i vincoli incontrati durante l'indagine.
- Le conclusioni raggiunte nell'indagine e la valutazione del procedimento e delle prove a sostegno.
- Le azioni intraprese (se del caso).

#### **4.6.10. Misure correttive**

La Relazione d'indagine **può altresì contenere eventuali proposte di potenziali misure correttive o miglioramenti** da attuare sulla base dei risultati dell'indagine per ridurre al minimo l'impatto delle Violazioni (così che le cause alla radice delle stesse siano affrontate in modo appropriato, sufficiente ed efficace) e **migliorare i controlli interni del programma di compliance** della Società e/o proposta di provvedimenti disciplinari.

La/e funzione/i della Società assegnata/e alle politiche o alle procedure corrispondenti alla violazione deve progettare un **piano di rimedio basato sulla Relazione d'indagine**.

Se richiesto, il Comitato Segnalazioni deve riferire alla funzione di conformità della Società per assistere nello sviluppo di un piano provvisorio di misure intermedie. Il piano deve indicare chiaramente le lacune o le vulnerabilità della conformità e l'obiettivo o gli obiettivi che le misure intendono raggiungere.

#### **4.7. Azioni conseguenti alla Segnalazione**

Dopo l'emissione della Relazione dell'Indagine, il Comitato Segnalazioni prende una delle seguenti decisioni.

##### **4.7.1. Infondatezza della Segnalazione con Dolo o Colpa grave**

In tal caso, il Comitato Segnalazioni rigetta la segnalazione e procede all'archiviazione.

Qualora il Comitato Segnalazioni riscontri elementi tali da far emergere, secondo il suo prudente giudizio, la mala fede o colpa grave del Segnalante, lo comunica senza ritardo per iscritto:

- a) al Segnalante, ammonendolo espressamente circa le conseguenze di legge (assenza delle Tutele);
- b) alla Persona Coinvolta; e
- c) al Responsabile di area funzionale di appartenenza del Segnalante, nonché alla Funzione HR (es. per la valutazione circa l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Segnalante).

#### **4.7.2. Segnalazione confermata dall'indagine**

Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, il Comitato Segnalazioni riscontri che i fatti oggetto di Segnalazione sono **fondati nel merito**, emette una decisione documentata di accoglimento della stessa.

La comunicazione può contenere, se del caso, le relative proposte di azione e/o proposta di provvedimenti disciplinari nei confronti di qualsiasi Persona Coinvolta.

La decisione deve essere **comunicata, senza ritardo**:

- a) al Segnalante, a meno che il Segnalante non vi abbia rinunciato o la comunicazione sia anonima;

nel caso di Segnalante esterno, la comunicazione deve essere inviata:

- ✓ al legale rappresentante pro-tempore dell'organizzazione terza cui lo stesso Segnalante appartiene (o, se i Gestori della segnalazione ritengono che lo stesso si trovi in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Violazione decisa, al Responsabile della diversa area funzionale dell'organizzazione terza che appaia competente a ricevere tale comunicazione) e
- ✓ al Responsabile dell'area funzionale interna che intrattiene rapporti contrattuali con tale organizzazione terza;
- b) al Segnalato;
- c) al Responsabile dell'area funzionale colpita dalla Violazione, per la valutazione e attuazione delle opportune azioni di remediation;
- d) alla Funzione HR, per la valutazione e attuazione delle possibili sanzioni disciplinari conseguenti;
- e) al Consiglio di Amministrazione che ha approvato la presente Procedura,
- f) ai membri del Collegio Sindacale.

La suddetta comunicazione potrà essere ritardata nel caso in cui, a giudizio dei Gestori della Segnalazione, essa **possa ostacolare indagini o procedimenti giudiziari** ulteriori (es. amministrativi, penali) per la tutela dei diritti della Società e/o di terzi, dopo lo svolgimento dell'istruttoria.

#### **4.7.3. Azioni migliorative**

Nel caso in cui l'istruttoria svolta a seguito della Segnalazione porti il Comitato Segnalazioni a constatare

- l'assenza di specifiche Procedure aziendali dirette a garantire contro il rischio di Violazioni o
- (ii) la mancata adeguata divulgazione interna e/o esterna delle stesse, o a
- (iii) la carenza di formazione interna rispetto alle regole previste dalla Procedura,

i Gestori della Segnalazione segnalano tali circostanze ai Responsabili funzionali della Società a cui si riferisce la Violazione e alla Funzione ESG di RINO MASTROTTO GRUOP SPA, per gli opportuni rimedi.

#### **4.7.4. Nuove Violazioni**

Se a seguito dell'indagine **si scoprono altri fatti che potrebbero costituire nuove irregolarità** (rientranti o meno nell'ambito del Decreto Whistleblowing) presumibilmente commesse dalla stessa Persona Coinvolta o da altre persone, il Comitato Segnalazioni **provvede d'ufficio all'apertura di un nuovo fascicolo** (nel quale caso il relativo Sèguito avrà luogo, nel primo caso, al di fuori della presente Procedura, in conformità alle procedure aziendali applicabili in materia di investigazioni interne), e nel secondo caso, in conformità alla presente Procedura) **o**, se è collegato a quanto indagato nel fascicolo della Segnalazione in corso, **all'estensione del fascicolo d'indagine** stesso, se lo ritiene discrezionalmente più opportuno (in tal caso il relativo sèguito avrà luogo in conformità alla presente Procedura esclusivamente ove ciò appaia necessario per una trattazione unitaria della materia).

#### **4.7.5. Procedimento amministrativo, civile o penale**

Il Comitato Segnalazioni, nel caso ritenga che se, pur non essendoci inizialmente un'indicazione che i fatti possano costituire un reato, o che comunque esistano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo o civile, questa indicazione risulta dal corso delle indagini,

- a) se già competente in base al sistema di deleghe aziendali, provvede ad avviare in autonomia una tale azione contro qualsiasi Persona Coinvolta e/o ulteriore terzo soggetto responsabile, altrimenti
- b) ne informa senza ritardo il soggetto interno competente in base al sistema di deleghe aziendale ad autorizzare o avviare una tale azione; tale soggetto valuta quindi se avviare l'azione;

nel caso in cui quest'ultimo soggetto si trovi in conflitto di interesse in relazione alla segnalazione, il Comitato Segnalazioni si consulterà con la Funzione HR per individuare la funzione o la persona più idonea a ricevere e attuare la richiesta di avviare il procedimento amministrativo, civile o penale suddetto, la quale non si trovi a propria volta in conflitto di interesse.

La Società valuterà se deve fare un'autodenuncia alle Autorità, ad esempio per ridurre le responsabilità o per scagionarsi o per tutelare eventuali propri diritti lesi; per valutare le conseguenze legali potrebbe considerare l'opportunità di richiedere una consulenza legale professionale, in linea con il punto 4.6.2.2 della presente procedura.

Il Comitato Segnalazioni deve trasmettere immediatamente le informazioni all'organo amministrativo (purché non in conflitto di interesse, nel qual caso la trasmissione avviene direttamente al diverso organo competente in base al sistema di deleghe aziendale) per ogni decisione circa l'eventuale immediata trasmissione da parte di quest'ultimo:

- alla Procura della Repubblica **quando i fatti possono essere sospettati di costituire un reato**, o
- alla Procura europea **quando i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea**.

#### **4.7.6. Segnalazione confermata dalle verifiche effettuate, ma indeterminata in termini di danni subiti o insufficienza delle prove raccolte**

In tal caso (*esempi: segnalazioni apparse sui media; frodi cyber, cartelli in gare pubbliche, conflitti di interessi e altre circostanze o condotte non agevolmente rilevabili dai controlli interni, ecc.*) occorre procedere a valutare ulteriori attività di investigazioni integrative, con l'indicazione delle competenze professionali necessarie (es. competenze specifiche legali o tecniche sui fatti segnalati o sui processi sottostanti).

Sulla base degli esiti di questi ulteriori accertamenti, qualora i fatti segnalati fossero confermati, si potranno percorrere le azioni di cui al punto 4.7.

Diversamente, vanno intraprese ulteriori azioni di tutela legale o di denuncia alle Autorità competenti per le eventuali necessarie indagini.

#### **4.7.7. Segnalazione relativa a fatti verosimili ma non verificabili**

Anche in questi casi si possono percorrere le azioni di cui al punto 4.7.2 precedente.

#### **4.7.8. Rinvio**

Il Comitato Segnalazioni può decidere il rinvio della comunicazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo ritenuto competente a trattarla (es. UIF).

Qualunque sia la decisione, essa deve essere comunicata al Segnalante senza ritardo, a meno che il Segnalante non vi abbia rinunciato o la comunicazione sia anonima, nonché a tutte le altre parti interessate.

#### **4.7.9. Comunicazione**

Il Comitato Segnalazioni collabora con le funzioni aziendali competenti (es. direzione, funzioni di conformità, risorse umane, relazioni pubbliche, ecc.) per definire chi sia competente alle comunicazioni con i diversi stakeholders rilevanti, e pianificare efficacemente le modalità e i contenuti di tali comunicazioni.

Il Comitato Segnalazioni pianifica la comunicazione con le Autorità governative sulle questioni specifiche oggetto dell'indagine, se applicabile.

Prima di comunicare con le stesse, occorre consultare i consulenti legali aziendali (interni o esterni) e eventuali linee guida in essere per assicurarsi che gli interessi e i diritti dell'organizzazione siano pienamente tutelati.

### **5. CONSERVAZIONE**

La Società conserverà un Registro di tutte le Segnalazioni ricevute, tramite il Portale / Software.

Il Registro delle Segnalazioni non è pubblico, pertanto le registrazioni e i dati in esso contenuti saranno mantenuti riservati.

Le registrazioni non saranno conservate più a lungo del necessario e, in ogni caso, per il tempo necessario a soddisfare eventuali requisiti legali applicabili in qualsiasi momento.

Le Segnalazioni relative a irregolarità o altre fattispecie non qualificabili come Violazioni incluse nella presente Procedura, devono essere cancellate, salvo che un obbligo di ulteriore conservazione delle stesse derivi da altre Procedure in vigore presso la Società, nel qual caso saranno trattate nei limiti previsti dalle stesse.

Una volta conclusa l'istruttoria della Segnalazione e intraprese le opportune azioni, a seconda dei casi, i dati della Segnalazione a cui è stato dato seguito saranno debitamente bloccati per ottemperare agli obblighi di legge eventualmente applicabili in ciascun caso.

In nessun caso i dati (segnalazione, relativa documentazione) potranno essere conservati per un periodo superiore a **5 anni (in Svezia, 2 anni) a decorrere dalla data della documentazione dell'esito finale** della procedura di Segnalazione.

Nel caso in cui si decida di non dare seguito alla Segnalazione presentata, le informazioni possono essere conservate in forma anonima.

Il predetto termine di 5 anni fa salvo il diverso termine previsto, invece, per la conservazione dei dati, atti e documenti che afferiscono ai procedimenti (es. disciplinari) avviati e alle iniziative (es. correttive, risarcitorie, ecc.) assunte da parte della Società in dipendenza totale o parziale della Segnalazione.

## **6. TUTELA LEGALE**

Al Segnalante e agli altri Soggetti Tutelati sono garantite dalla Società le Tutele indicate nell'*Appendice B*.

## **7. FORMAZIONE**

La formazione in materia di whistleblowing, e il suo periodo aggiornamento, da parte dei destinatari interni della presente Procedura (dipendenti, collaboratori) è obbligatoria per la Società, in quanto costituisce un elemento essenziale per garantire una gestione consapevole e accurata delle Segnalazioni. Le attività di formazione, comunicazione e informazione, in particolare, i) rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del sistema di gestione delle segnalazioni di irregolarità, ii) costituiscono la prova della reale volontà dell'ente di essere parte attiva nella prevenzione dei reati oggetto di segnalazione, iii) stimolano la collaborazione dei soggetti alla realizzazione effettiva dell'obiettivo della legalità.

La Funzione Risorse Umane, d'intesa con il Responsabile della presente Procedura deve rendere facilmente accessibili a tutta la struttura organizzativa - in modo differenziato a seconda del ruolo degli utenti - informazioni chiare almeno sui requisiti e sulle procedure per la segnalazione di violazioni, sulle tutele accordate agli informatori e sui limiti delle stesse.

La Funzione Risorse Umane, d'intesa con il Responsabile della presente Procedura, redige e aggiorna periodicamente un Piano di Formazione sul Whistleblowing, che costituisce parte integrante dell'**Allegato D**.

## **8. DISTRIBUZIONE**

I Gestori della Segnalazione mettono a disposizione dei destinatari della presente Procedura, informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, esterne e le Divulgazioni pubbliche, utilizzando le seguenti modalità:

- Pubblicazione in apposita sezione, separata e facilmente identificabile, del Sito internet della Società (il cui indirizzo URL è comunicato dalla Società ai principali destinatari, se ragionevolmente possibile),
- Messa a disposizione
  - ✓ a mani e/o



- ✓ via e-mail o intranet o altro software applicativo di distribuzione documentale.

## **9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI**

9.1) La presente Procedura è una regola obbligatoria per tutti i suoi destinatari.

Le violazioni della Procedura possono dar luogo - oltre alle altre responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente – all'irrogazione da parte delle Società, nei confronti del dipendente responsabile, di **sanzioni disciplinari** previste:

i) in Italia, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e/o dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati) e

- dal **paragrafo 4 "Sistema sanzionatorio" contenuto** della Parte Generale del ***Modello Organizzativo 231*** aziendale della Società RINO MASTROTTO GROUP SPA, se la violazione riguarda la società stessa; o
- dal **paragrafo "Sistema sanzionatorio" contenuto** della Parte Generale del ***Modello Organizzativo 231 di NUOVA OSBA SRL***, se la violazione riguarda la società NUOVA OSBA SRL; o

ii) negli altri Paesi, dalla normativa e dal contratto in materia di rapporti di lavoro rispettivamente applicabili.

9.2) **Quando si determina che il comportamento segnalato costituisce un'infrazione in materia di lavoro**, la Società può adottare le misure appropriate in conformità con il regime disciplinare applicabile e, in particolare, con le disposizioni del Contratto collettivo e della normativa sul lavoro applicabile alla Società, nonché, in caso di adozione di un ***Modello Organizzativo 231***, dal sistema sanzionatorio in esso previsto.

Nonostante l'adozione di misure disciplinari, se i fatti possono essere sospettati di costituire un reato, le relative informazioni sono immediatamente trasmesse alla Procura della Repubblica. Se i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea, la questione viene deferita alla Procura europea.

**In Italia**, sono inoltre previste le seguenti **sanzioni**:

**Chiunque:**

- **ostacola o tenta di ostacolare** una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati, in relazione a qualsiasi Segnalazione, o
- **adotta un atto ritorsivo,**
- **viola le disposizioni in materia di riservatezza,**
- **non svolge attività di verifica e analisi** delle Segnalazioni ricevute

commette un **illecito amministrativo** e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

**L'organo di indirizzo delle Società risponde della sanzione in solido** dei suoi singoli componenti, fatta salva l'azione di regresso da esperire verso tutti i soggetti responsabili della violazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della L. 689/1981.

## **10. ALTRO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, si applicano:

- - per l'Italia, il Decreto Whistleblowing e le Linee Guida ANAC,
- in Svezia, la Legge 2021:890 e le ulteriori normative da esse richiamate,
- negli altri Paesi, la normativa locale applicabile in materia di whistleblowing.

## **11. MODIFICHE**

La presente Procedura potrà possa essere modificata o aggiornata, in qualsiasi momento, in conformità con le necessità operative, legislative o normative, e in base alle lezioni apprese nel corso della sua applicazione concreta. Tali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutte le persone coinvolte e diventeranno vincolanti dal momento della loro comunicazione o, se necessario, dalla data di entrata in vigore stabilita dalla Società.

Qualora le modifiche siano sostanziali, esse dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi competenti della Società.

## APPENDICE A - VIOLAZIONI SETTORIALI

Le Violazioni di Atti Settoriali rilevano in relazione alle Società del Gruppo RINO MASTROTTO con sede in Italia e Svezia.

Esse includono:

- a) gli **illeciti** (atto od omissioni, anche solo tentati od occultati) **che rientrano nell'ambito di applicazione dei seguenti atti settoriali** dell'Unione<sup>3</sup>, indipendentemente dalla loro qualifica ai sensi del diritto nazionale:

### SETTORE

#### Tutela della vita privata e protezione dei dati personali

Esempi

- Omessa o inesatta informativa privacy a dipendenti, candidati, visitatori, clienti, potenziali clienti, fornitori, agenti
- Omessa o inesatta informativa privacy sul sito web aziendale (c.d. privacy policy) e/o della cookie policy
- Omessa o inesatta informativa privacy in materia di whistleblowing
- Omessa o inesatta informativa privacy in materia di videosorveglianza o di sistemi automatizzati di monitoraggio e decisionali
- Mancata raccolta del previo specifico consenso dell'interessato nei casi previsti dalla legge  
(in particolare:
  - ✓ uso dell'immagine del dipendente a fini pubblicitari;
  - ✓ uso dell'immagine di ospiti ad eventi aziendali per fini pubblicitari
  - ✓ trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto, di profilazione o di ricerche di mercato)
- Omesso accordo sindacale o omessa autorizzazione amministrativa in materia di videosorveglianza o di sistemi automatizzati di monitoraggio e decisionali
- Omesso o carente registro dei trattamenti
- Omessa o carente nomina di responsabili esterni del trattamento
- Omessa o carente accordi di contitolarità del trattamento nei casi obbligatori di legge
- Mancata distribuzione di nomine ed istruzioni scritte ai dipendenti in materia di trattamento dei dati personali
- Mancato rispetto delle clausole in materia di privacy previste dalla Procedura Whistleblowing aziendale
- Mancata adozione di misure di protezione organizzative (es. fisiche, gestionali) o tecniche (in particolare, informatiche) idonee ad evitare/ridurre il rischio di accesso non autorizzato, perdita o alterazione anche accidentale dei dati personali trattati dall'azienda
- Mancata redazione di una DPIA (valutazione di impatto di un determinato trattamento o insieme di trattamenti sui diritti degli interessati) nei casi obbligatori previsti dalla legge
- Mancata o tardiva gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati pervenute all'azienda

<sup>3</sup> Cfr. allegato alla direttiva UE 1937/2019  
Ver. 2 20251128

**Tutela dell'ambiente**

Es. c.d. reati ambientali, quali scarico, emissione, o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

Es. violazioni di prescrizioni amministrative punite con sanzioni amministrative pecuniarie.

**Sicurezza e conformità dei prodotti**

Es. violazione di obblighi diretti a garantire che qualsiasi prodotto realizzato o commercializzato dalla Società[..], in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone [..].

Es. violazione dell'obbligo del produttore di fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto.

Es. Violazione dell'obbligo del produttore di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi.

*NB: Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:*

*a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;*

*b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.*

*Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.*

NB L'ambito di rischio qui rilevante esula dall'aspetto relativo alla semplice presenza di vizi e difetti del prodotto (es. danneggiamenti, mancato funzionamento, aspetto estetico non rispondente alla descrizione pattuita, ecc.) che tuttavia non si traducano in un vero e proprio **rischio di sicurezza** per l'acquirente/utilizzatore pur incidendo sull'idoneità all'uso o sulle qualità promesse.

**Protezione dei consumatori**

Es. divieto di pratiche commerciali sleali/aggressive nella promozione dei servizi/prodotti

**Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (quando non già rilevanti come Violazioni 231)**

Il reato di riciclaggio sussiste quando, fuori dei casi di concorso nel reato, una persona sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di finanziamento al terrorismo sussiste quando chiunque i) raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere utilizzati, in tutto o in parte, per

atti di terrorismo, oppure ii) deposita o custodisce beni o denaro destinati a tali scopi (anche se poi non usati).

- b) gli **atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente della UE;

Secondo l'articolo 2 della direttiva pertinente, gli "interessi finanziari" comprendono tutte le entrate e le spese che sono coperte dal bilancio dell'Unione, inclusi i proventi derivanti dall'IVA.

Esempi di violazioni: frodi su risorse comunitarie; frodi transfrontaliere IVA; violazioni di diritto doganale.

- c) gli **atti o le omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese:

- a. violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza (es. abuso di posizione dominante, accordi tra imprese limitativi della concorrenza nel mercato interno, norme sulle concentrazioni)

*(NB: tali normative non si applicano alle Società destinatarie della presente Procedura e pertanto rilevano solo nel caso in cui le Società nella veste di fornitori e/o partner di terze controparti rilevino eventuali violazioni in materia esclusivamente riferibili all'attività di queste ultime)*

- b. violazione delle norme dell'Unione in materia di **aiuti di Stato**

(es. falsificazione di dati e informazioni al fine di ottenere aiuti di stato non spettanti, utilizzo di aiuti di stato per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi, rendicontazioni fasulle),

- c. violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di **imposta sulle società**

(es. qualsiasi irregolarità contabile/fiscale diretta ad alterare la corretta determinazione di IRES, IRAP, quali sotto-dichiarazione di fatturato, sovra-dichiarazione di costi, fatturazione di operazioni inesistenti, deduzione di costi non deducibili, creazione e utilizzo di fondi neri), o

- d. le **pratiche il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che distorce l'oggetto o la finalità della normativa** applicabile in materia di imposta sulle società;

- d) gli **atti o le omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere a), b) e c).

Es. pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Si pensi ad esempio ad un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante: la legge impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle c.d. pratiche abusive (adozione di prezzi c.d. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela dalla libera concorrenza.

*NB. Per la descrizione di dettaglio di tali settori rilevanti si rimanda all'Allegato (Parte I e Parte II) del Decreto reperibile all'indirizzo Internet [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it).*

## **In Svezia**

Qualsiasi ulteriore "condotta illecita in un contesto lavorativo che sia di interesse pubblico", è anch'essa una Violazione da segnalare ai sensi di questa Procedura.

Questa ampia categoria di eventi è descritta nella Legge 2021:890 come "Informazioni su condotte illecite in un contesto lavorativo, la cui segnalazione è di interesse pubblico" (Capitolo 1, Sezione 2, Paragrafo 1).

Se la questione riguarda solo me come individuo, di solito non è di interesse pubblico. Affinché ci sia un interesse pubblico,

- deve riguardare condizioni **gravi** (ad esempio, una cattiva condotta sistematica),
- **interessare** un gruppo che può essere descritto come il **pubblico in generale** (molte persone, la comunità), o fondamentale (ad esempio salute, sicurezza, ambiente, giustizia, finanze pubbliche)
- esiste un **interesse legittimo** a denunciare gli abusi, vale a dire un interesse pubblico a **correggerli o a fermarli**.

Gli eventi segnalabili includono reati o irregolarità che riguardano la comunità (non solo questioni strettamente private o interne), come, in modo non esaustivo:

### **1. Rischi per la vita, la salute e la sicurezza**

- Violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro
- Rischi per la salute dei lavoratori o dei cittadini
- Mancanza di misure di sicurezza che mettono a rischio le vite umane
- Mancanza di sicurezza del prodotto

### **2. Protezione dell'ambiente**

- Gravi scarichi o emissioni inquinanti
- Smaltimento illegale di rifiuti pericolosi
- Condotta aziendale che danneggia in modo significativo l'ecosistema

### **3. Corruzione e abuso di potere**

- Tangenti o favoritismi negli appalti pubblici
- Uso improprio di fondi pubblici
- Conflitti di interesse che danneggiano la comunità

### **4. Irregolarità e frodi finanziarie**

- Evasione fiscale sistematica o grave frode contabile
- Manipolazione dei bilanci con impatto sul mercato o sugli investitori
- Abusi nei servizi bancari e finanziari

### **5. Discriminazione e violazioni dei diritti fondamentali**

- Gravi violazioni delle leggi antidiscriminazione sul posto di lavoro
- Abusi sistematici (ad esempio, molestie su larga scala o mobbing)
- Trattamenti contrari alla dignità umana, con effetti che vanno al di là della persona.

Se il reato costituisce un crimine con una pena detentiva o è comparabile in termini di gravità, rientra nella definizione tradizionale di "allvarliga missförhållanden". Questo rimane un forte indicatore di gravità.

*NB: Molti di questi reati rientrano anche simultaneamente in aree coperte dal diritto dell'Unione Europea, come Violazione di Atti Settoriali.*

### **Negli U.S.A.**

In relazione all'attività svolta dalla Società **RMG LEATHER USA LLC**, la presente Procedura copre le segnalazioni relative alle seguenti Violazioni, normativamente previste.

#### **VIOLAZIONI NORMATIVE PER LE QUALI IL REGIME DI TUTELA DEI SEGNALANTI È GESTITO DALL'OSHA – Occupational Safety & Health Administration**

##### **False Claim Act (FCA) (31 U.S.C. – Articoli 3729-3733)**

Le più importanti Violazioni rilevanti ai sensi del FCA sono le seguenti:

- ✓ Presentazione dolosa di una richiesta di pagamento falsa o fraudolenta al governo federale (oppure azione tesa a far sì che un'altra persona presenti tale richiesta).
- ✓ Presentazione dolosa di un documento ovvero una dichiarazione per ottenere il pagamento di una richiesta falsa o fraudolenta al governo federale.
- ✓ Cospirazione volta a far sì che una richiesta falsa o fraudolenta al governo federale venga pagata.
- ✓ Uso doloso (o azione volta a far sì che un'altra persona faccia un uso doloso) di un documento falso o una dichiarazione mendace per celare o per diminuire un debito verso il governo federale o per evitare un passaggio di proprietà a beneficio del governo.

Per "richiesta" o "claim" si intende qualsiasi richiesta, sia nell'ambito di un contratto che di altri atti, volta a ottenere denaro o beni, e sia che Gli Stati Uniti abbiano o meno diritti sul denaro o sui beni.

NB: Il FCA non punisce il mero invio di dichiarazioni false al Governo, ma è necessario che vi sia la consapevolezza che le informazioni inviate siano false. Non è richiesta la prova della volontà di frodare il Governo.

Il FCA non si applica alle dichiarazioni fiscali comunicate ai sensi dell'Internal Revenue Code (eventuali Segnalazioni relative sono regolate dall'Internal Revenue Code e/ dalla normativa ad esso collegata).

##### **Clean Air Act (CAA)**

Violazioni delle disposizioni di legge relative agli standard relativi alla qualità dell'aria e all'inquinamento atmosferico

##### **Federal Water Pollution Act (FWPCA)**

Violazioni della legge sull'inquinamento delle acque

##### **Safe Drinking Water Act (SDWA)**

Violazioni della legge sugli impianti di acqua potabile

##### **Solid Waste Disposal Act (SWDA)**

Violazioni della legge sullo smaltimento dei rifiuti

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Toxic Substance Control Act (TSCA)</b></p> <p>Violazioni relative ai prodotti chimici fabbricati o importati negli U.S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)</b></p> <p>Violazioni delle disposizioni in materia di incidenti, sversamenti e altri rilasci di emergenza di inquinanti nell'ambiente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Taxpayer First Act (TFA)</b></p> <p>Mancato pagamento di tasse, potenziali violazioni di leggi tributarie interne, potenziali violazioni di qualsiasi previsione della legge federale relativa a frode fiscale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Anti-Money Laundering Act (AMLA)</b></p> <p>Potenziali violazioni connesse alla normativa antiriciclaggio o violazione delle Sezioni 1956, 1957 o 1960 del Titolo 18 dello U.S. Code (o di qualsiasi normativa o regolamento in base a queste disposizioni).</p> <p>La suddetta Sezione 1956 - Riciclaggio di strumenti monetari punisce</p> <p>(a)</p> <p>(1) Chiunque, sapendo che la proprietà coinvolta in una transazione finanziaria rappresenta il procedimento di una qualche forma di attività illecita, conduce o tenta di condurre tale transazione finanziaria che di fatto comporta il procedimento di una specifica attività illecita:</p> <p>(A)</p> <p>(i) con l'intento di promuovere lo svolgimento di determinate attività illecite; o</p> <p>(ii) con l'intento di porre in essere una condotta che costituisca una violazione della sezione 7201 o 7206 dell'Internal Revenue Code del 1986; o</p> <p>(B) sapendo che la transazione è progettata in tutto o in parte</p> <p>(i) per nascondere o mascherare la natura, l'ubicazione, la fonte, la proprietà o il controllo dei procedimenti di specifica attività illecita; o</p> <p>(ii) per evitare un obbligo di segnalazione delle transazioni ai sensi della legge statale o federale,</p> <p>(...).</p> <p>Ai fini suddetti, un'operazione finanziaria è considerata un'operazione che coinvolge il procedimento di una determinata attività illecita se è parte di un insieme di transazioni parallele o dipendenti, ognuna delle quali comporta il procedimento di una specifica attività illecita, e tutte le che fanno parte di un unico piano o accordo.</p> <p>(2) Chiunque trasporti, trasmetta o trasferisca o tenti di trasportare, trasmettere o trasferire uno strumento monetario o fondi da un luogo negli Stati Uniti verso o attraverso un luogo al di fuori degli Stati Uniti o verso un luogo negli Stati Uniti da o attraverso un luogo al di fuori degli Stati Uniti</p> <p>(A) con l'intento di promuovere lo svolgimento di determinate attività illecite; o</p> <p>(B) sapendo che lo strumento monetario o i fondi coinvolti nel trasporto, trasmissione o trasferimento rappresentano i proventi di qualche forma di attività illegale e sapendo che tale trasporto, trasmissione o trasferimento è progettato in tutto o in parte:</p> <p>(i) per nascondere o mascherare la natura, l'ubicazione, la fonte, la proprietà o il controllo dei procedimenti di specifica attività illecita; o</p> <p>(ii) per evitare un obbligo di segnalazione delle transazioni ai sensi della legge statale o federale,</p> <p>(...)</p> |



(3) Chiunque, con l'intento

(A) promuovere lo svolgimento di determinate attività illecite;

(B) per nascondere o camuffare la natura, l'ubicazione, la fonte, la proprietà o il controllo di proprietà che si ritiene siano i proventi di attività illecite specificate; o

(C) per evitare un obbligo di segnalazione delle transazioni ai sensi della legge statale o federale,

conduce o tenta di condurre una transazione finanziaria che coinvolge beni rappresentati come proventi di attività illecite specificate, o beni utilizzati per condurre o facilitare attività illecite specificate,

(...)

La Sezione 1957 – Impegnarsi in transazioni monetarie in proprietà derivate da attività illegali specificate, inoltre, punisce:

(a) Chiunque, in una qualsiasi delle circostanze di cui alla sottosezione (d), intraprende o tenta di impegnarsi consapevolmente in una transazione monetaria in proprietà di derivazione criminale di valore superiore a \$ 10.000 e deriva da specifica attività illecita, (...).

(B)

(...)

(c) In un procedimento penale per un reato ai sensi di questa sezione, il Governo non è tenuto a dimostrare che l'imputato sapeva che il reato da cui provenivano i beni di derivazione criminale era un'attività illecita specificata.

(d) Le circostanze di cui alla sottosezione (a) sono:

(1) che il reato di cui alla presente sezione si svolge negli Stati Uniti o nella speciale giurisdizione marittima e territoriale degli Stati Uniti; o

(2) che il reato ai sensi della presente sezione si svolge al di fuori degli Stati Uniti e di tale giurisdizione speciale, ma l'imputato è una persona degli Stati Uniti (come definito nella sezione 3077 di questo titolo, ma esclusa la classe descritta nel paragrafo (2) (D) di tale sezione).

NB: Ai sensi di tale sezione 1957,

(1) il termine "transazione monetaria" indica il deposito, il prelievo, il trasferimento o lo scambio, nel o che interessa il commercio interstatale o estero, di fondi o di uno strumento monetario (come definito nella sezione 1956(c)(5) di questo titolo) da, tramite o a un istituto finanziario (come definito nella sezione 1956 di questo titolo), inclusa qualsiasi transazione che sarebbe una transazione finanziaria ai sensi della sezione 1956(c)(4)(B) del Titolo 18 dell'U.S. Code, ma tale termine non includere qualsiasi operazione necessaria per preservare il diritto di una persona alla rappresentanza come garantito dal sesto emendamento alla Costituzione;

(2) il termine "beni di derivazione criminale" indica qualsiasi bene che costituisce, o deriva da, proventi ottenuti da un reato; e

(3) i termini "attività illecita specificata" e "proventi" avranno il significato dato a tali termini nella sezione 1956 di questo titolo.

La Sezione 1960, infine, punisce:

Divieto di attività illegali di trasferimento di denaro

(a) Chiunque conduca, controlli, gestisca, sovrintenda, diriga o possieda in tutto o in parte un'attività, sapendo che l'attività è un'attività illegale di trasmissione di denaro, sarà multato ai sensi di questo titolo o detenuto per non più di 5 anni, o entrambi.

(b) Come utilizzato in questa sezione-

(1) il termine "attività di trasferimento di denaro illegale" indica un'attività di trasferimento di denaro che influisce sul commercio interstatale o estero in qualsiasi modo o grado e

(A) è gestito intenzionalmente senza un'appropriata licenza di trasferimento di denaro in uno Stato in cui tale operazione è punibile come un reato o un crimine ai sensi della legge statale; o

(B) non rispetti i requisiti di registrazione delle imprese per la trasmissione di denaro ai sensi della sezione 5330 del titolo 31, U.S. Code o le normative prescritte in tale sezione;

(2) il termine "trasmissione di denaro" include ma non si limita al trasferimento di fondi per conto del pubblico con qualsiasi mezzo, inclusi ma non limitati a trasferimenti all'interno di questo paese o verso località all'estero tramite bonifico, assegno, cambiale, fax o Corriere; e

(3) il termine "Stato" indica qualsiasi Stato degli Stati Uniti, il Distretto di Columbia, le Isole Marianne Settentrionali e qualsiasi commonwealth, territorio o possedimento degli Stati Uniti.

#### **VIOLAZIONI NORMATIVE PER LE QUALI IL REGIME DI TUTELA DEI SEGNALENTI È GESTITO DAL VETERANS EMPLOYMENT AND TRAINING SERVICES**

##### **Uniform Services Veterans Employment and Reemployment Rights Act (USERRA)**

Violazioni della legge che protegge i membri del servizio militare e i veterani dalla discriminazione sul lavoro sulla base del loro servizio e consente loro di riprendere il lavoro civile dopo un periodo di servizio in uniforme.

#### **VIOLAZIONI NORMATIVE PER LE QUALI IL REGIME DI TUTELA DEI SEGNALENTI È GESTITO DAL DEPARTMENT OF JUSTICE**

##### **Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)**

Violazioni delle disposizioni che rendono illegale per una persona o azienda degli U.S.A. offrire, pagare o promettere di pagare denaro a qualsiasi funzionario straniero allo scopo di ottenere o mantenere affari

## **In Brasile**

Possono essere segnalate le seguenti Violazioni:

- (limitatamente alle società dotate di una Commissione Interna per la Prevenzione degli Infortuni e le Molestie - CIPA) condotte in materia di molestie sessuali e altre forme di violenza sul posto di lavoro (come violazioni previste dalla Legge brasiliana 14.457/2022),
- Violazioni previste dalla Legge 14.611/2023 del 3 giugno 2023 in materia di parità salariale e retributiva tra donne e uomini per lo svolgimento di un lavoro di pari valore o nell'esercizio della stessa funzione.

## APPENDICE B - TUTELE

### **1. SOGGETTI TUTELATI**

I Soggetti Tutelati includono,

- il **Segnalante** (anche anonimo, di cui si scopra l'identità in un qualsiasi momento),
- coloro che sporgono denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ad una Violazione
- coloro che effettuano una Divulgazione Pubblica, e
- le seguenti categorie di persone:
  - **Facilitatori,**
  - **Persone** del medesimo Contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cugini),
  - **Colleghi di lavoro** della persona Segnalante, della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,
  - **Rappresentanti legali dei dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni di consulenza e sostegno del Segnalante,**
  - **Enti di proprietà, o che sono datori di lavoro, o che operano nel medesimo Contesto Lavorativo, delle suddette persone, oppure con le quali le suddette persone hanno qualsiasi altro tipo di rapporto in ambito lavorativo o nelle quali esse detengono una partecipazione significativa.**

A tal fine, un interesse nel capitale o nei diritti di voto connessi ad azioni o partecipazioni è considerato significativo quando, in virtù della sua proporzione, consente alla persona che lo detiene di esercitare un'influenza sulla persona giuridica in cui l'interesse è detenuto.

### **2. TUTELE**

Nel caso di Segnalazione vengono garantite a **tutti i Soggetti Tutelati** le seguenti inderogabili tre categorie di Tutele legali:

- **MISURE DI PROTEZIONE,**
- **MISURE DI SOSTEGNO,**
- **DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,**

come di seguito meglio indicato.

Con riguardo, inoltre, alle **sole persone Segnalanti**, le Tutele si applicano anche qualora la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica avvenga nei seguenti casi:

- a) **quando il Rapporto giuridico** con la Società **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il **periodo di prova**;

c) **dopo lo scioglimento del Rapporto giuridico**, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del Rapporto giuridico.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente **sono irrilevanti** ai fini delle Tutele.

### **3. MISURE DI PROTEZIONE**<sup>4</sup>

Ai Soggetti Tutelati, purché in buona fede, si applicano le seguenti **Misure di protezione**:

- Divieto di Ritorsione,
- Protezione dalle Ritorsioni,
- Limitazioni di responsabilità,
- Rinunce e transazioni condizionate.

NB: Le Misure di protezione si applicano anche:

- a) nei casi di Segnalazione o Divulgazione Pubblica anonima, se la persona Segnalante è stato successivamente identificata e ha subito Ritorsioni, e
- b) nei casi di Segnalazione Esterna presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea (*es. Ufficio europeo per la lotta antifrode*), in conformità alle condizioni relative alle Segnalazioni Esterne stesse.

#### **3.1. Divieto di ritorsione**

**I Soggetti Tutelati non possono essere sottoposti a nessuna Ritorsione (divieto di atti ritorsivi).** La Società si impegna a fare rispettare tassativamente tale divieto.

La «Ritorsione» va **intesa estensivamente**, includendo, **a titolo esemplificativo** e non esaustivo;

- a) il **licenziamento**, la **sospensione** o misure equivalenti;
- b) la **retrocessione** di grado o la **mancata promozione**;
- c) il mutamento di funzioni, il **cambiamento del luogo di lavoro**, la **riduzione dello stipendio**, la **modifica dell'orario di lavoro**;
- d) la **sospensione della formazione** o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le **note di demerito o referenze negative**;
- f) l'adozione di **misure disciplinari** o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la **coercizione**, l'**intimidazione**, le **molestie** o l'**ostracismo**;
- h) la **discriminazione** o comunque il **trattamento sfavorevole**;
- i) la **mancata conversione** di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, **laddove il lavoratore avesse legittime aspettative** a detta conversione;
- j) il **mancato rinnovo** o la **risoluzione anticipata** di un contratto di lavoro a termine;
- k) i **danni**, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i **pregiudizi economici o finanziari**, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

---

<sup>4</sup> La Tutela prevista per il Segnalante verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il disvelamento dell'identità da parte del Segnalante potrà avvenire in qualsiasi momento anche dopo la Segnalazione, senza pregiudizio per la tutela sopra accordata.

- l) l'inserimento in elenchi impropri (es. **liste nere**) sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la **conclusione anticipata** (risoluzione) o **l'annullamento del contratto per la fornitura di beni o servizi**; **l'introduzione di modifiche peggiorative** del contratto di servizio o fornitura;
- n) **l'annullamento di una licenza o di un permesso**;
- o) la richiesta di sottoposizione ad **accertamenti psichiatrici o medici**.

### **3.2. Protezione dalle Ritorsioni**

#### **3.2.1. Reazione**

Nel caso in cui un membro della Società, contravvenendo alle disposizioni della presente Procedura, compia atti ritorsivi dirette o indirette, sarà la Società stessa a prendere le misure necessarie per garantire che tali atti cessino al più presto e, se del caso, adotterà le misure disciplinari o di responsabilità necessarie contro i responsabili.

#### **3.2.2. Invalidità degli atti**

In caso di mancata applicazione o inosservanza, anche parziale, del divieto di atti ritorsivi da parte della Società, il Soggetto Tutelato potrà invocare, anche in via cumulativa:

- La **nullità ex lege degli atti di Ritorsione**, nonché degli atti amministrativi volti a impedire od ostacolare la presentazione di Segnalazioni, cui consegue il ripristino della situazione precedente agli stessi.
- La **reintegrazione nel posto di lavoro** alle medesime condizioni ex ante, ai sensi della normativa applicabile in materia al lavoratore, qualora il Soggetto Tutelato sia stato licenziato a causa della Segnalazione.

*Esempi non esaustivi di azioni riparative:*

- ✓ *Equo accesso a qualsiasi promozione e formazione eventualmente negata*
  - ✓ *Ritiro del contenzioso contro il Segnalante*
  - ✓ *Cancellazione di qualsiasi registrazione / dato / documento che potrebbe costituire un fascicolo per una lista nera o ritorsioni successive*
  - ✓ *Riapertura di una procedura di gara*
  - ✓ *Ripristino di un contratto annullato*
  - ✓ *Scuse*
  - ✓ *Riconoscimento per avere sostenuto i valori o l'interesse della Società attraverso la Segnalazione di Violazioni*
  - ✓ *Compensazione finanziaria per le perdite passate, presenti e future*
  - ✓ *Compensazione finanziaria per il dolore e la sofferenza, comprese le spese mediche*
- L'eventuale **risarcimento dei danni**.

### **In Svezia**

La procedura ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 2021:890 (cioè avviata a fronte della violazione del divieto di misure ostruzionistiche o di ritorsione) sarà trattata dal Tribunale in conformità con la legge sulle controversie di lavoro (1974:371), anche se la misura si riferisce a

1. una persona che si informa o cerca lavoro,

2. una persona che svolge un'attività di volontariato,
3. una persona che intraprende o completa un tirocinio
4. una persona che è altrimenti disponibile a svolgere o eseguire lavori sotto il controllo e la direzione di un operatore; oppure
5. una persona che ha fatto parte di una delle categorie di persone di cui sopra e che ha ricevuto le informazioni mentre era all'interno dell'organizzazione.

In tal caso, anche le persone di cui ai punti da 1 a 5 sono considerate lavoratori. La Società Elmo Sweden AB è considerata come datore di lavoro. Ciò si applica anche quando si applicano le disposizioni sulla negoziazione delle controversie contenute nella legge (1976:580) sulla codeterminazione nella vita lavorativa.

Nei casi suddetti di procedura di cui alla legge 2021:890 si applicano le seguenti disposizioni della legge sulla codeterminazione nella vita lavorativa (1976:580):

- ✓ Articolo 64 sul termine per chiedere l'audizione,
- ✓ Articolo 65 sul termine per l'esercizio di un'azione legale,
- ✓ Articolo 66 sulla proroga del termine per le persone non rappresentate da un'organizzazione di lavoratori, con la differenza che il termine di cui alla prima frase del primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 66 sarà di due mesi; e
- ✓ Articolo 68 sulla perdita del diritto di azione a causa della prescrizione.

Un accordo arbitrale stipulato prima dell'insorgere della suddetta controversia ai sensi della Legge 2021:890, che preveda che la controversia sia risolta da arbitri senza riservare alle parti il diritto di impugnare il lodo non può essere invocato.

## **Negli U.S.A.**

### **Principali disparità tra gli statuti di protezione dei Segnalanti**

Ogni legge sul whistleblower del settore privato differisce in qualche modo per portata e applicazione. È necessaria un'attenta lettura della legge per garantire una comprensione completa dei diritti applicabili. Di seguito sono riportate le principali discrepanze da tenere a mente:

- ✓ **Termini di prescrizione** – Il periodo di tempo che un whistleblower ha a disposizione per presentare la denuncia di ritorsione
- ✓ **Categorie di soggetti protette** – Chi è protetto dalle ritorsioni?
- ✓ **Processo dovuto** – Il processo attraverso il quale gli individui fanno valere i propri diritti. Ad esempio, alcune leggi consentono ai whistleblower di presentare la loro denuncia alla corte federale solo dopo un certo periodo di tempo.
- ✓ **Onere della prova** – Tale requisito si riferisce alla quantità di prove necessarie per dimostrare la ritorsione e vincere una causa
- ✓ **Rimedi** – Il sollievo e il risarcimento a cui un whistleblower ha diritto una volta vinta la causa conseguente alla denuncia di ritorsione.

## Violazioni gestite dall'OSHA

Gli statuti applicati dall'OSHA sono elencati in **Appendice A**. Essi contengono disposizioni sugli informatori (anti-ritorsione) che generalmente prevedono che i datori di lavoro non possano licenziare o altrimenti compiere ritorsioni contro un dipendente perché il dipendente ha presentato una denuncia o esercitato qualsiasi altro diritto previsto ai dipendenti dallo statuto.

Al link <https://www.whistleblowers.gov/statutes> è visionabile un **elenco aggiornato degli statuti di protezione** dei Segnalanti, per i quali è prevista la competenza dell'OSHA e che sono applicabili alla Società **RMG LEATHER USA LLC**.

Ogni legge prevede che le denunce vengano presentate **entro un certo numero di giorni** dalla presunta ritorsione (variabile da 30 a 180 giorni).

**Chiunque ritenga di avere subito Ritorsioni in base ad una normativa in relazione alle cui violazioni trova applicazione un regime di tutela del Segnalante che ricade nella competenza dell'OSHA, può sporgere denuncia di ritorsione**, a seconda del caso, all'OSHA oppure alla diversa Autorità pubblica competente in relazione alla tutela del Segnalante.

I reclami contro il datore di lavoro possono essere presentati **oralmente o per iscritto** (via fax, e-mail, posta ordinaria) dal segnalante o da un suo delegato (che fungerà allora da punto di contatto con l'OSHA) e l'OSHA accetterà il reclamo **in qualsiasi lingua. Non sono ammesse denunce anonime**.

Nel caso in cui venga utilizzato per la denuncia il modello di form standard OSHA, il denunziante deve compilare tutti campi indicati come obbligatori; gli altri campi sono invece facoltativi. Istruzioni specifiche sulla compilazione del form standard son visionabili al link: <https://www.osha.gov/whistleblower/WBComplaint>.

Nel prosieguo del presente capitolo, il riferimento all'OSHA va inteso di volta in volta come riferimento all'Autorità pubblica competente.

### Presentazione di un reclamo

Quando un whistleblower presenta una denuncia di ritorsione all'OSHA, diventa un "denunciante". Dopo la presentazione della denuncia, gli investigatori dell'OSHA effettueranno un esame preliminare della denuncia per assicurarsi che sia stata presentata entro l'ambito di applicazione della legge e i termini di prescrizione. Gli investigatori possono anche intervistare il denunciante per ottenere le informazioni necessarie per una determinazione iniziale circa la sussistenza delle condizioni necessarie per poter dare avvio ad una conseguente indagine.

NB: Sebbene molte tutele per gli informatori del settore privato siano gestite dall'OSHA, le parti sostanziali dello statuto sottostante sono applicate da quelle che l'OSHA chiama "agenzie partner". Ad esempio, l'OSHA indaga sulle denunce di ritorsione ai sensi del Taxpayer First Act, ma l'IRS applica le altre parti della legge, compreso il programma di premi.

### Indagine sulle accuse di ritorsione

Se il denunciante supera l'accertamento di merito iniziale, l'OSHA indaga per stabilire se si sono verificate ritorsioni illegali.

In questa fase, il denunciante, l'oggetto del reclamo e l'agenzia partner, se del caso, vengono informati che l'OSHA ha avviato un'indagine. Entrambe le parti sono tenute a partecipare all'indagine, fornendo su richiesta documentazione e dichiarazioni all'investigatore.

Una volta completata l'indagine, l'OSHA deciderà se l'oggetto del reclamo ha subito una ritorsione illegale ed emetterà un rimedio in base a quanto consentito dallo statuto violato. A seconda della legge in vigore, gli informatori possono appellarsi a un giudice amministrativo.

*NB: Il processo di indagine può avere una durata variabile a seconda della natura della denuncia e della legge in materia. Diversi statuti consentono al denunciante di "dare il benservito" all'OSHA e presentare ricorso direttamente alla corte federale se l'indagine non si conclude con una decisione finale un certo numero di giorni (180 o 210 a seconda dello statuto in questione).*

Per una spiegazione completa delle regole del processo di investigazione, è consultabile il Whistleblower Investigation Manual di OSHA al link: [https://osha.gov/sites/default/files/enforcement/directives/CPL\\_02-03-011.pdf](https://osha.gov/sites/default/files/enforcement/directives/CPL_02-03-011.pdf).

### **Opzione di risoluzione alternativa della controversia**

Se del caso, le due parti possono concordare di partecipare al programma gratuito di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) dell'OSHA, che sospende l'indagine in corso. Questo programma è offerto solo in alcuni uffici regionali. Inoltre, le parti possono raggiungere un proprio autonomo accordo alternativo di risoluzione della controversia, da sottoporre all'OSHA per approvazione.

L'ADR consente alle parti di trovare un accordo su un rimedio accettabile per entrambe le parti, al posto del processo di indagine e risoluzione. Se le parti non riescono a trovare un accordo, l'indagine riprende.

Per qualsiasi chiarimento circa la compilazione della denuncia all'OSHA o al procedimento di investigazione, è possibile contattare il numero telefonico 1-800-321-OSHA (6742) o contattare l'ufficio OSHA locale.

### **Violazioni gestite dal DOJ in base al FCPA**

La procedura per la presentazione di una denuncia anonima per informatori ai sensi dell'FCPA è la seguente.

In primo luogo, l'informatore deve assumere un avvocato con licenza statunitense.

In secondo luogo, l'informatore deve fornire all'avvocato le sue informazioni originali e deve firmare un modulo ufficiale della SEC ("TCR" o "Tip, Complaint o Referral").

In terzo luogo, il modulo firmato viene fornito all'avvocato, che deve conservarlo nei propri file.

In quarto luogo, l'avvocato cancella tutte le informazioni identificative degli informatori e firma il modulo verificando il deposito sotto giuramento. L'avvocato, quindi, archivia il modulo direttamente presso il DOJ. Pertanto, sebbene il Governo degli Stati Uniti non conosca il nome dell'informatore, l'avvocato dell'informatore può essere ritenuto responsabile per qualsiasi cattiva condotta da parte dell'avvocato o dell'informatore

#### **3.2.3. Denuncia all'ANAC (in Italia)**

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC le Ritorsioni che ritengono di avere subito.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'INL, ferma l'esclusiva competenza dell'ANAC circa la valutazione degli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle Sanzioni amministrative.



### 3.2.4. Onere della prova

#### In Italia

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni, costituenti Ritorsione vietata, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica stessa.

Grava su chi ha posto in essere tali comportamenti **l'onere di dimostrare che essi sono motivati da ragioni debitamente giustificate ed estranee** alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

In caso di **domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante** (non anche, quindi, da altri Soggetti Tutelati), se egli ragionevolmente dimostra di aver effettuato una Segnalazione o una Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria da parte dell'accusato, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione o Divulgazione Pubblica.**

#### In Svezia, Brasile e Messico

Se una persona che ritiene di essere stata impedita di segnalare, o sottoposta a un tentativo di impedire la Segnalazione, o sottoposta a ritorsioni in violazione della normativa sul whistleblowing, deduce circostanze che danno motivo di supporre che questo sia il caso, **l'onere di dimostrare che tali misure non sono state adottate spetta al convenuto.**

### 3.3. Limitazioni di responsabilità

#### 3.3.1. In Italia, Svezia, Brasile, Messico

**L'ente o la persona Segnalante non è penalmente perseguibile**, ed è altresì **esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa**, nei procedimenti giudiziari, per la rivelazione o diffusione di Informazioni sulle Violazioni:

- coperte da obblighi di **segreto** (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale) (es. punite dagli artt. 326, 622, 623 codice penale italiano),
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- relative alla **protezione dei dati personali** (privacy),
- che offendono la reputazione della Persona Coinvolta (**diffamazione**), o

a condizione che, tuttavia, vi fossero **fondati motivi per ritenere che** la Segnalazione o Diffusione Pubblica o la denuncia delle stesse Informazioni **fosse necessaria** per svelare la Violazione.

L'esimente penale, civile e amministrativa suddetta, tuttavia, non vale:

- a) nel caso di **condotte di reato che il Segnalante attui per acquisire o accedere alle Informazioni** oggetto della Segnalazione.

*Es. sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in relazione al fatto di chi ha intenzionalmente violato il sistema di posta elettronica di un collega di lavoro per procurarsi prove a sostegno della Segnalazione, e*

- b) **per i comportamenti, gli atti o le omissioni** non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla Divulgazione Pubblica o non strettamente necessari a rivelare la Violazione.

### **3.3.2. In U.S.A.**

Su base volontaria, vengono garantite dalla Società **RMG LEATHER USA LLC** al Segnalante le medesime limitazioni di responsabilità come sopra previste. Restano impregiudicate le eventuali disposizioni obbligatorie previste dalla legge locale applicabile.

### **3.4. Forma obbligata della rinuncia e transazione**

#### **In Italia**

I diritti e le Tutele previsti in favore del Segnalante **non possano essere oggetto di rinuncia o transazione, integrale o parziale**, che, pertanto, si intendono invalide, **salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, codice civile italiano.**

## **4. MISURE DI SOSTEGNO**

#### **In Italia**

Il Segnalante ha inoltre diritto alle **misure di sostegno** consistenti in **Informazioni, assistenza e Consulenze gratuite** sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato), nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore (ETS) che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'elenco degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito web: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Tali Informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima della effettiva comunicazione della Segnalazione.

NB: L'attività degli ETS consiste nel fornire informazioni, assistenza e consulenza nei termini sopra esposti, anche durante il processo di Segnalazione; tuttavia, la Segnalazione vera e propria deve essere effettuata personalmente dal Segnalante e comunque le attività degli ETS vanno tenute distinte dall'esame vero e proprio della Segnalazione, che compete invece esclusivamente al Comitato Segnalazioni.

#### **In Svezia**

**Le organizzazioni che possono beneficiare di sovvenzioni governative** (organizzazioni di datori di lavoro e di dipendenti, organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano di sicurezza sul lavoro e di questioni ambientali, o che combattono la corruzione e altri abusi sul posto di lavoro) **devono fornire informazioni e consulenza alle persone protette dalla Legge 2021:1890.**

Le informazioni e i consigli devono riguardare:

- Quali sono le tutele di cui gode come whistleblower?
  - Come e a chi segnalare una cattiva condotta?
  - Come verranno trattati i suoi dati personali.
- Quali informazioni sono soggette a riservatezza o segretezza.

Tuttavia, non esiste un elenco ufficiale centrale pubblicato dal governo con nomi specifici di tali entità (ad esempio, ONG, sindacati, organizzazioni ambientali o anticorruzione) a cui il whistleblower può rivolgersi per ricevere.

Se sta cercando le informazioni di contatto di un'organizzazione affidabile da contattare, le suggeriamo due approcci pratici:

- **Controllare il sito web dell'organizzazione che ha ricevuto il finanziamento** (ad esempio, ONG, sindacati, fondazioni): spesso indicano chiaramente i canali di whistleblowing e le informazioni obbligatorie, e dispongono già di una persona di riferimento o di un contatto interno a cui chiedere "cosa fare e chi contattare".

Per maggiori informazioni sui soggetti che ricevono fondi governativi, può consultare il link: <https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/visselblasarlagen/statsbidrag/>

- **Contattare direttamente le autorità competenti:** l'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro può fornire consulenza e supporto a coloro che stanno pensando di presentare un reclamo (link: <https://www.av.se/om-oss/kontakta-oss/>).

## **Negli U.S.A.**

L'Office of the Whistleblower Ombuds ha sviluppato una guida generale per i Segnalanti, attraverso le risorse e le informazioni visionabili sulla seguente pagina web: <https://whistleblower.house.gov/whistleblower-audience>.

Le persone che intendono denunciare dovrebbero prima **consultare un avvocato esperto** nella rappresentanza degli informatori e/o un'organizzazione che lavora con gli informatori e ha in mente il loro migliore interesse.

Al link <https://whistleblower.house.gov/whistleblower-support-organizations> trovi un elenco di organizzazioni senza scopo di lucro che hanno una vasta esperienza di lavoro con gli informatori. Puoi consultare le stesse per supporto. Alcune delle organizzazioni offrono anche rappresentanza legale e risorse di guida disponibili al pubblico.

Al link <https://www.pogo.org/legal-and-advocacy-resources-for-whistleblowers> trovi un elenco, sviluppato dal Project On Government Oversight, di studi legali americani che hanno esperienza di lavoro con gli informatori

## **5. RISERVATEZZA**

### **5.1. Generalità**

**Le Segnalazioni** non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per la finalità di dare adeguato Sèguito alle stesse.

Al Segnalante non anonimo deve essere garantita, da parte della Società, de Comitato Segnalazioni e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, la riservatezza circa:

- **l'identità sua e dei Facilitatori** (diritto alla riservatezza), durante tutto il processo di gestione della Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della Segnalazione o altrimenti autorizzato, e
- **il contenuto della Segnalazione**, inclusa la **documentazione** ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

In tutte le fasi di attività, **è vietato rivelare al soggetto Segnalato e ad altri soggetti non espressamente autorizzati l'identità del Segnalante, senza il consenso** espresso del Segnalante.

I Canali di Segnalazione Interna adottati dalla Società devono, pertanto, garantire la suddetta riservatezza, che si estende anche all'identità di qualsiasi altra persona interessata menzionata nella Segnalazione (es. Persona Coinvolta, testimoni, ecc.) o il cui nominativo sia individuato nel corso delle valutazioni ed indagini che seguono la stessa.

A tal proposito, inoltre, verranno sottoscritti specifici impegni di riservatezza con i soggetti incaricati della loro gestione.

## **5.2. Esclusione della riservatezza**

L'obbligo di riservatezza **non si applica** nei seguenti casi:

i) quando la **divulgazione** dell'identità del Segnalante rappresenta un **obbligo necessario e proporzionato** imposto dal diritto dell'Unione o nazionale **nel contesto di indagini** da parte delle Autorità nazionali **o di procedimenti giudiziari**, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata.

Allo scopo, **il Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte dei Gestori della Segnalazione, di una Segnalazione infondata presentata in mala fede o con colpa grave ai suoi danni** per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante<sup>5</sup>; o

ii) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'**Autorità giudiziaria** (Tribunale, Procura della Repubblica), **o di Polizia**, o

iii) eventuale **rinuncia volontaria** per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante, o

iv) qualora la **conoscenza** dell'identità del Segnalante sia **indispensabile** per la **difesa dell'incolpato**, solo in presenza del **consenso** espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

Tali divulgazioni sono soggette alle garanzie previste dalle norme applicabili. In ogni caso, il Segnalante **deve essere informato per iscritto** dai Gestori della Segnalazione o dall'Autorità

---

<sup>5</sup> Per consentire al Segnalato di presentare, ove ve ne fossero gli estremi, denuncia-querela per il reato di calunnia, di diffamazione o altri reati eventualmente riscontabili nel caso concreto, e anche in considerazione del fatto che il Segnalato, in Italia, può affidare ad un legale il compito di effettuare "investigazioni difensive preventive" (ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p., istituti che possono servire alla persona ingiustamente accusata di un reato anche per individuare l'identità della persona che abbia effettuato una segnalazione anonima a suo carico).

competente, **in merito alle ragioni** della rivelazione dei dati riservati **prima della divulgazione** della sua identità, **salvo ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari**<sup>6</sup>.

La Società, i Gestori della Segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, devono tutelare **l'identità delle Persone Coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

### **Negli U.S.A.**

Negli U.S.A. è sempre garantito l'anonimato del Segnalante.

## **6. PRESUPPOSTI DELLE TUTELE. SEGNALE IN MALA FEDE O CON COLPA GRAVE**

Le Misure di Protezione sopra descritte si applicano qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

- a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva **ragionevole motivo di ritenere che le Informazioni** sulle Violazioni segnalate o denunciate o Divulgate pubblicamente **fossero vere**, anche se non sono fornite prove conclusive, e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 2.3; e
- b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente Procedura e dalla legge applicabile.

La Tutela dei Soggetti Tutelati sussiste anche in caso di **segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate**, qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione o Divulgazione pubblica, abbia avuto **fondati motivi per ritenere che la Segnalazione fosse necessaria per svelare la Violazione** e la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria che le Informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura.

Le Tutele in favore dei Soggetti Tutelati non sono garantite, e al Segnalante è irrogata altresì una Sanzione disciplinare, allorché sia **accertata, anche con sentenza di primo grado**,

- i) la **responsabilità penale** del Segnalante **per i reati di calunnia o diffamazione** in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione, o
- ii) la **responsabilità civile** del Segnalante, per lo stesso titolo (ai sensi dell'art. 2043 del codice civile che prevede il diritto al risarcimento dei danni a favore di chiunque sia vittima di un danno extra-contrattuale provocato da terzi), nei casi di **dolo o colpa grave**.

Sono da considerarsi in **mala fede/colpa grave** (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la **consapevolezza dell'abuso/strumentalizzazione** della procedura di Segnalazione, es. manifestamente infondate, **opportunistiche** e/o fatte al **solo scopo di danneggiare** il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, società del gruppo, ecc.).

---

<sup>6</sup> L'Autorità competente, quando informa come sopra il Segnalante, invia allo stesso una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

Nell'ipotesi di **Divulgazione Pubblica** il Segnalante beneficia della Tutela legale se, in aggiunta alla condizione base, ricorre altresì uno dei Presupposti della Divulgazione Pubblica previsti nel Capitolo 3.3.2.2.

## **7. LIMITAZIONI DELLE TUTELE NEL CASO DI SOCIETÀ' EXTRA-UE, E/O DI SOCIETÀ' UE CON MENO DI 50 DIPENDENTI**

La presente Procedura si applica, non per obbligo normativo bensì su base esclusivamente **volontaria**, anche alle Società del Gruppo MASTROTTO aventi sede fuori dell'Unione Europea, e/o a Società con sede nella UE ma con un numero di dipendenti, calcolato come media degli ultimi 12 mesi, inferiore a n. 50 unità.

In tali casi, non saranno applicabili in favore dei Soggetti Tutelati alcune tutele e/o misure di sostegno previste dalla normativa applicabile, e in particolare di quelle di competenza esclusiva di Autorità terze (es. ANAC) e/o di terzi; in ogni caso la Società garantirà ad essi in via volontaria le seguenti Tutele:

- tratterà i dati sul whistleblowing secondo criteri di **riservatezza** e nel rispetto della normativa sulla **protezione dei dati personali**, e
- si impegna a rispettare e far rispettare, per quanto di propria competenza, **tutte le previsioni della presente Procedura**, fermo restando che, con riguardo alle Tutele spettanti al Segnalante, agli altri Soggetti Tutelati, e al soggetto segnalato, le stesse verranno **derogate** come segue:
  - ✓ Non vi è l'obbligo per la Società di informare preventivamente il sindacato circa l'attivazione della Procedura Whistleblowing,
  - ✓ **Non sarà possibile inviare una Segnalazione in via eventuale all'ANAC** nei casi specifici di regola previsti dal Decreto Whistleblowing, **e/o lamentare presso ANAC, eventuali atti ritorsivi** (NB: gli stessi, tuttavia, potranno sempre essere lamentati presso l'Autorità giudiziaria, es. Tribunale).
  - ✓ **Non sarà possibile ricorrere, in via ulteriormente subordinata, alla Divulgazione Pubblica**, al ricorrere degli specifici presupposti che altrimenti sono previsti dal Decreto Whistleblowing (dovendosi ritenere invece prevalente l'interesse aziendale alla riservatezza).
  - ✓ Non sono previste esenzioni di responsabilità civile, penale o amministrativa a favore del segnalante che dovesse violare norme di legge in materia di segreto industriale, privacy, diritto d'autore.
  - ✓ **Non sono attive** gratuitamente a favore del segnalante **le c.d. Misure di supporto**.
  - ✓ Non si applicherà l'obbligo di rinuncia e transazione dei propri diritti esclusivamente tramite le procedure previste dal Codice di procedura civile italiano.
  - ✓ **Non si applicherà il regime di inversione dell'onere della prova** nel caso di azione giudiziale diretta a far valere eventuali atti ritorsivi contro il Segnalante e contro gli altri Soggetti Tutelati, o eventuali danni e risarcimenti.

Resta in ogni caso **salva la facoltà di denuncia all'Autorità giudiziaria**, se prevista dalla legge (es. querela).

## **8. PREMI AI SEGNALANTI**

### **8.1. Remunerazione basata sul False Claim Act**

Nel caso di Segnalazione di una Violazione prevista dal False Claim Act, il Segnalante avrà diritto ad una remunerazione calcolata sull'importo totale che il governo federale recupera grazie alla Segnalazione, come segue.

Il Segnalante potrà ottenere dal Governo, oltre al **rimborso delle spese legali**, una remunerazione – in alcuni casi tassativamente garantita – calcolata sull'importo totale che è stato possibile recuperare grazie alla Segnalazione, come segue.

La remunerazione varia **tra il 15 e il 25% degli importi recuperati** tramite la sanzione comminata al soggetto condannato o la transazione avvenuta tra il Governo e il contribuente denunciato.

**Qualora in Governo non intervenga** nell'azione "qui tam" contro il contribuente, la percentuale sarà compresa **tra il 25% e il 30%** degli importi recuperati.

La Corte può **ridurre** la remunerazione, ma **in misura non inferiore al 10%** degli importi recuperati, nel caso in cui ritenga che la causa sia basata principalmente sulla rivelazione di informazioni specifiche (diverse dalle informazioni fornite dalla persona che ha proposto la causa) emerse in un'udienza penale, civile o amministrativa, in un ufficio amministrativo o federale oppure tramite i mezzi di informazione (fermo il rimborso delle spese legali al denunciante da parte del convenuto).

La remunerazione **non spetta** se la persona denunziante (relator nella causa "qui tam" viene condannato in sede penale per la Violazione segnalata.

La remunerazione può essere **ridotta sotto il limite del 10% dei proventi recuperati, o addirittura essere non riconosciuta**, nel caso in cui il denunciante abbia pianificato e dato luogo alle violazioni previste dalla **Section 3729**.

### **8.2. Remunerazione basata sull'Internal Revenue Code**

Nel caso di caso di Segnalazione contenente informazioni circa una Violazione di leggi fiscali o di altre leggi che l'IRS può gestire, far eseguire o investigare, il Segnalante potrà ottenere dall'IRS Whistleblower Office una remunerazione – in alcuni casi tassativamente garantita – calcolata sull'importo totale che l'IRS recupera grazie alla Segnalazione, come segue.

La remunerazione dipende da vari fattori, ma di regola, in base a quanto prevede l'**Internal Revenue Code**, varia **tra il 15 e il 30% degli importi recuperati** dall'IRS, attribuibili alle informazioni contenute nella documentata e articolata denuncia del Segnalante. A tal fine è necessario che nella denuncia all'IRS del Segnalante **l'ammontare evaso dalla Società contribuente segnalata sia superiore a 2 milioni di dollari**, comprensivo di tasse, sanzioni e interessi.

**Qualora tale presupposto non si verifichi**, l'assegnazione della remunerazione da parte dell'IRS sarà discrezionale (soggetta a valutazione caso per caso) e comunque **non superiore al 15%** della somma recuperata.

La remunerazione è pagabile soltanto dopo l'emissione di una decisione finale e fino a quando il soggetto fiscale obbligato non ha esaurito qualsiasi diritto di impugnazione e non può più presentare di rimborso o in altro modo contrastare la procedura amministrativa.

Maggiori dettagli sulle **modalità di denuncia** delle Violazioni delle leggi fiscali o delle altre leggi di competenza dell'IRS **all'IRS** – Whistleblower Office tramite **Application for Award for Original**

**Information** da parte del Whistleblower, nonché sui criteri di determinazione della remunerazione spettante al whistleblower, sono visionabili al link: <https://www.irs.gov/compliance/whistleblower-office>.

Nello stesso sito web testé citato è reperibile, inoltre, il Link alla **Publication 5261, The Whistleblower Claim Process and Timeline**, contenente una descrizione generale del procedimento di denuncia dall'informatore all'IRS (IRS Whistleblower Claim Process).

### **8.3. Remunerazioni basate sul FCPA**

Il Foreign Corrupt Practices Act prevede ricompense agli informatori che forniscono informazioni originali che portano a cause di positivo recupero di tangenti pagate a funzionari governativi stranieri da società con sede negli U.S.A.

Gli informatori hanno diritto a una remunerazione finanziaria tra il 10% e il 30% di tutte le sanzioni ottenute dal Governo<sup>7</sup>. Questi premi sono disponibili per i cittadini non statunitensi, per tangenti pagate al di fuori degli Stati Uniti.

### **8.4. Remunerazione basata sull'Anti-Money Laundering Act (AMLA) – FinCEN Whistleblower Program**

L'Anti Money Laundering Act (AMLA) prevede ricompense agli informatori che segnalano violazioni delle leggi antiriciclaggio.

Gli informatori hanno diritto a una remunerazione finanziaria tra il 10% e il 30% delle sanzioni superiori a \$1 milione.

L'ente gestore delle ricompense è il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

---

<sup>7</sup> Il DOJ ha un tasso di intervento (compresi gli accordi) di quasi il 25% nei casi qui tam False Claims Act presentati da informatori.



## APPENDICE C - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.1 Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai fini della gestione della Segnalazione deve essere effettuato a norma della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR, Provvedimenti del Garante, D.Lgs. 196/2003)<sup>8</sup>.

Di conseguenza, chiunque sia coinvolto nella ricezione e trattazione di Segnalazioni non anonime **è tenuto a rispettare tutte le politiche, le deleghe, le nomine, le autorizzazioni, le procedure, i protocolli e le istruzioni scritte di sicurezza previste dal sistema privacy** della Società, ferme restando le ulteriori regole previste dalla presente procedura.

1.2 **I dati personali che appaiano non ragionevolmente pertinenti e utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se ricevuti o raccolti accidentalmente, devono essere prontamente cancellati** da parte dei Gestori della Segnalazione competenti rispetto alla Violazione.

Allo stesso modo, **saranno cancellati i dati personali eventualmente segnalati e riferiti a comportamenti non compresi nell'ambito di applicazione della legge e/o della presente Procedura.**

Se le informazioni **ricevute contengono dati personali compresi nelle categorie speciali di dati di cui all'art. 9 del GDPR, saranno cancellate immediatamente**, senza essere registrate ed elaborate.

1.3 **Se si stabilisce che le informazioni fornite o parte di esse non sono veritiere, devono essere immediatamente cancellate** non appena tale circostanza emerge, **a meno che la mancanza di veridicità possa costituire un reato**, nel quale caso le informazioni saranno conservate per il tempo necessario durante il procedimento legale.

1.4 I trattamenti suddetti devono essere effettuati dalla Società (titolare del trattamento) nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 5<sup>9</sup> e 25<sup>10</sup> del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

<sup>8</sup> E, da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, della Direttiva (UE) 2016/680.

<sup>9</sup> 1. Art. 5 GDPR: I dati personali sono:

a) trattati in **modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);  
b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);  
c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);  
d) **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);  
e) **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);  
f) trattati in maniera da **garantire un'adeguata sicurezza dei** dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)

<sup>10</sup> Art. 25 GDPR: Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

1.5 Il Comitato Segnalazioni di ciascuna Società, in coordinamento con la Funzione IT e la Funzione ESG:

- definisce, tramite la presente procedura e gli allegati alla stessa, il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni Interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati,
- disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società ai sensi dell'art. 28 del GDPR (***nomine Responsabili esterni***, es. Gestori esterni della Segnalazione designati da parte della Società, terzi gestori tecnici del Portale/Software);
- provvede a fornire, e/o individua le eventuali diverse Funzioni aziendali incaricate di fornire, al Segnalante, alle Persone Coinvolte e alle altre categorie di persone interessate rilevanti, idonee ***informazioni relative al trattamento dei dati personali*** (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR), conformi ai testi approvati dall'organo amministrativo competente della Società.

1.6 L'accesso ai dati personali contenuti nel Portale/Software sarà limitato, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, esclusivamente a:

- a) i System Managers (Admin) che lo gestiscono direttamente, nei limiti dei privilegi allo stesso attribuiti;
- b) i Case Manager designati in base alla presente Procedura, e, su autorizzazione degli stessi, i consulenti esterni delegati nell'indagine, con i quali verranno sottoscritti previ accordi di riservatezza;
- c) gli Autorizzati del trattamento eventualmente nominati (tra i quali rientra l'Organismo di Vigilanza 231 quando agisce come Case Manager limitatamente alle Segnalazioni relative a Violazioni 231) e/o i responsabili esterni eventualmente designati dalla Società (tra i quali rientra l'Organismo di Vigilanza 231 quando invece agisce come Case Manager in relazione a Segnalazioni non relative a Violazioni 231).

1.7 La presente Procedura rappresenta altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 5 del Decreto Whistleblowing, un **accordo interno di contitolarità** tra le Società del Gruppo RINO MASTROTTO, volto a

- a. Disciplinare la **condivisione di risorse** (es. Portale/Software) per il ricevimento e la gestione delle Segnalazioni.

Ulteriori responsabili sono designati dal Titolare in base ai criteri meglio illustrati nella sezione "Comunicazione dei dati personali" che segue.

- b. Determinare le rispettive **responsabilità** e vesti privacy in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, come segue:

**Co-titolari del trattamento** sono le società del Gruppo RINO MASTROTTO indicate nel punto 3.2.1, con riguardo al trattamento di dati connessi a:

---

2. Il titolare del trattamento **mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate** per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

- la **condivisione del canale** di segnalazione Interna consistente nel Portale/Software Saas Integrity Line; e
- la **Procedura Whistleblowing** di comunicazione/raccolta delle segnalazioni e di gestione delle stesse;
- l'eventuale **utilizzo/intervento di Case Manager designati centralmente** da RINO MASTROTTO GROUP SPA in relazione alla gestione di Segnalazioni relative a una Società controllata.

In particolare, ciascuna Società è da intendersi come titolare autonomo del trattamento dei dati personali in relazione alle Segnalazioni di Violazioni che riguardano la stessa, fatto salvo quanto segue:

il suddetto servizio centralizzato di raccolta e gestione delle Segnalazioni comporta un **trattamento dei dati personali in parziale condivisione tra RINO MASTROTTO GROUP SPA** (e i suoi Admin e/o Case Manager e/o altri soggetti autorizzati se designati centralmente, allorché gli stessi gestiscono il Sèguito delle Segnalazioni in outsourcing per conto delle singole Società) **e la singola Società controllata** (in relazione alle attività dei rispettivi Case Manager e/o altri soggetti autorizzati, nel caso in cui gli stessi non coincidano con quelli centralmente designati da RINO MASTROTTO GROUP SPA per agire anche nell'interesse della singola Società controllata),

con conseguente applicazione di un regime di **contitolarità** tra le stesse ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

- c. **Determinare le regole in materia di informativa agli interessati ex artt. 13-14 GDPR:**  
L'*Informativa Privacy Whistleblowing* deve essere messa a disposizione degli Interessati, a cura del Comitato Segnalazioni o Gestore della Segnalazione competente, con le seguenti principali modalità:
  - tramite apposito **link/ipertesto visionabile nella landing page del Portale/Software;**
  - mediante consegna a mani, o come allegato ad una chat tramite videoconferenza, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il Segnalante che non abbia usato il Portale/Software per la Segnalazione;
  - nel caso in cui il primo contatto utile con l'interessato avvenga via **telefono** (in particolare nel caso in cui il Segnalante chieda un incontro personale telefonicamente): mediante avviso verbale circa la disponibilità dell'*Informativa Privacy* nella landing page del Portale/Software e/o nella separata sezione "whistleblowing" nel footer del sito web di ciascuna delle Società.
- d. **riscontro all'esercizio dei diritti dell'interessato:** ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento, in conformità alle proprie procedure di gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, a cui si fa qui rinvio;
- e. **violazioni dei dati personali:** ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento in conformità alle proprie procedure di gestione dei data breach relative ai dati personali connessi alle Segnalazioni, a cui si fa qui rinvio;
- f. **misure di sicurezza:** ciascuna Società del Gruppo è tenuta a rispettare le misure di sicurezza previste i) dalla presente Procedura, ii) dal capitolato tecnico-funzionale del Portale/Software, iii) dal proprio sistema privacy, iv) dalla normativa sulla protezione dei dati personali ad essa applicabile;  
le misure di sicurezza applicate al Portale/Software sono illustrate nel documento obbligatorio di DPIA redatto dalla Società nonché negli ulteriori documenti di volta in volta menzionati nel medesimo.

- g. **interfaccia operativa con il terzo fornitore del Portale/Software:** RINO MASTROTTO GROUP SPA funge da interfaccia tecnica esclusiva centralizzata verso il fornitore, per conto delle altre Società, sulla base di un mandato con rappresentanza da intendersi come qui conferito alla stessa da parte delle stesse.

## APPENDICE D – FORMAZIONE

### **Formazione dei Gestori della Segnalazione**

Una specifica formazione, da sottoporre a periodico aggiornamento, deve essere rivolta, innanzitutto, ai soggetti addetti o coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni, con l'obiettivo di fornire loro le competenze fondamentali e necessarie nell'implementazione e nella gestione efficace dei processi di whistleblowing nonché le conoscenze sulle tematiche oggetto delle segnalazioni (cfr. Linee Guida ANAC, punto 5).

È opportuno che tali soggetti ricevano una formazione dettagliata delle diverse sfaccettature connesse alla gestione delle Segnalazioni nell'ottica di promuoverne un'operatività autonoma ed etica, oltre che professionale. Pertanto, il personale debba essere formato almeno sulle seguenti tematiche:

- i profili normativi in materia di whistleblowing (sia la normativa europea che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 24/2023), con particolare attenzione anche alla tematica della protezione dei dati personali, per assicurare la massima sicurezza e riservatezza delle informazioni;
- le procedure e le modalità operative, con focus specifici dedicati agli adempimenti che devono essere svolti dai Gestori delle Segnalazioni, compresa la gestione dei conflitti di interesse;
- i principi generali di comportamento (confidenzialità e riservatezza, etica ed integrità, ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione).

In alternativa alla predetta formazione, le predette competenze e conoscenze specifiche potranno essere opportunamente dimostrate dai Gestori della Segnalazione mediante CV, attestati o analogha documentazione.

### **Formazione rivolta a tutto il personale dipendente e non dell'ente**

La formazione dovrà coinvolgere tutti i dipendenti e collaboratori della Società in modo da fornire un quadro chiaro ed esaustivo sulla nuova disciplina (chiarendo, ad esempio, chi è il Segnalante, cosa può essere segnalato e con quali canali, quali sono le Tutele che l'ordinamento garantisce al segnalante e quali segnalazioni, invece, non rientrano tra quelle tutelate, nonché specificando il coinvolgimento – anche garantito dalle Tutele - dei diversi soggetti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante).

## APPENDICE E – MANUALI DEL PORTALE/SOFTWARE

Manuale EQS v3

Ver. 2 20251128

60